

REGOLAMENTO STATUTARIO CSVnet

APPROVATO IL 19/05/2018 – REVISIONATO ALL'ART.12 IL 18/01/2020

INDICE

1. PREMESSE GENERALI
- TITOLO I – COMUNICAZIONI**
 2. STRUMENTI COMUNICATIVI
 3. AREA RISERVATA
 4. COMUNICAZIONI SOCIALI
 5. DENOMINAZIONI E MARCHI
- TITOLO II – RETE ASSOCIATIVA**
 6. SOCI
 - 6.1. LIBRO SOCI
 - 6.2. DOMANDA DI ADESIONE
 - 6.3. DOVERI DEI SOCI
 - 6.4. DECADENZA
 7. CONFEDERAZIONI REGIONALI
 - 7.1. CONFEDERAZIONI RICONOSCIUTE
 - 7.2. REQUISITI DELLA CONFEDERAZIONE
 - 7.3. RICONOSCIMENTO
 - 7.4. DOVERI DELLE CONFEDERAZIONI
 - 7.5. PERDITA RICONOSCIMENTO
 - 7.6. ASSENZA RICONOSCIMENTO
- TITOLO III – ORGANI SOCIALI**
 8. ESERCIZIO DEL VOTO
 9. ASSEMBLEA
 - 9.1. RAPPRESENTANZA DEI SOCI
 - 9.2. CONVOCAZIONE
 - 9.3. ORDINE DEL GIORNO
 - 9.4. ACCREDITAMENTO PARTECIPANTI
 - 9.5. PRESIDENTE DELL'ASSEMBLEA
 - 9.6. PARTECIPAZIONE IN ASSEMBLEA
 - 9.7. MOZIONI E RACCOMANDAZIONI
 - 9.8. DELIBERE
 - 9.9. VERBALE
 10. CONSIGLIO DIRETTIVO
 11. COMITATO ESECUTIVO
 12. PRESIDENTE E VICEPRESIDENTI
 13. COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
 14. COLLEGIO DEI GARANTI
- TITOLO IV – ORGANIZZAZIONE**
 15. ATTIVITA'
 16. GRUPPI DI LAVORO
 17. DIRETTORE
 18. PERSONALE
- TITOLO V – QUOTE SOCIALI E RIMBORSI SPESE**
 19. QUOTE SOCIALI
 - 19.1. ENTRATE DEI CSV
 - 19.2. DETERMINAZIONE DELLA QUOTA SOCIALE
 - 19.3. CORRESPONSIONE QUOTA SOCIALE
 - 19.4. PERDITA RICONOSCIMENTO CSV
 - 19.5. LIMITI PARTECIPAZIONE IN ASSEMBLEA
 - 19.6. AZIONI VERSO CSV MOROSI
 - 19.7. MONITORAGGIO DEL TESORIERE
 20. RIMBORSI SPESE
- TITOLO VI – ELEZIONE ORGANI SOCIALI**
 21. PREMESSE
 22. REQUISITI COMPONENTI ORGANI SOCIALI
 23. CONSIGLIO DIRETTIVO: COMPONENTI
 24. CONSIGLIO DIRETTIVO: LISTA REGIONALE
 25. CONSIGLIO DIRETTIVO: LISTA NAZIONALE
 26. COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI E COLLEGIO DEI GARANTI: CANDIDATURE
 27. TEMPI DELLE CANDIDATURE
 28. VALIDITA' DELLE CANDIDATURE
 29. AZIONE INFORMATIVA
 30. COMMISSIONE ELETTORALE
 31. ESERCIZIO DEL VOTO IN ASSEMBLEA ELETTIVA
 32. CONSIGLIO DIRETTIVO: ELEZIONI
 33. COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI E COLLEGIO DEI GARANTI: ELEZIONI
 34. PRESIDENTE E VICEPRESIDENTI: ELEZIONI
 35. COMITATO ESECUTIVO: ELEZIONE
 36. SOSTITUZIONI
- TITOLO VII – MODIFICHE**
 37. MODIFICHE STATUTO E REGOLAMENTO

Articolo 1 – **PREMESSE GENERALI**

- 1.1. Il presente regolamento (d'ora in poi "Regolamento" o "Regolamento Statutario") attua lo Statuto di CSVnet, di cui disciplina il funzionamento, in conformità alle regole e ai principi statutari.
 - 1.2. Il Regolamento Statutario, approvato dall'Assemblea, può essere modificato con le stesse modalità che ne hanno determinato l'approvazione e, comunque, secondo quanto previsto dallo Statuto nonché dall'art. 37 del presente Regolamento.
 - 1.3. Per una corretta interpretazione del presente Regolamento Statutario:
 - 1.3.1. l'uso del termine "CSV" deve essere rigorosamente interpretato con riferimento ai "CSV Soci di CSVnet";
 - 1.3.2. con "organismo di controllo" ci si riferisce all'organismo a cui la normativa vigente attribuisce le funzioni di costituzione e di controllo nei confronti dei CSV;
 - 1.3.3. a tutti gli effetti, i territori delle "province autonome" vengono equiparati a quelli delle singole regioni e, pertanto, quanto previsto per le "regioni" vale anche per le "province autonome";
 - 1.3.4. con l'espressione "regolamenti associativi" si fa riferimento ai regolamenti approvati dall'Assemblea o dal Consiglio Direttivo, a completamento di quanto previsto dal Regolamento statutario.
 - 1.4. Ai fini dell'applicazione del presente Regolamento relativamente ai rapporti con CSVnet, qualora vi fosse contrasto tra le previsioni contenute nel regolamento di un CSV o di una Confederazione regionale e quelle del Regolamento di CSVnet, queste ultime hanno la prevalenza.
-

TITOLO I – COMUNICAZIONI

Articolo 2 – **STRUMENTI COMUNICATIVI**

- 2.1. CSVnet, nell'adempire ai propri compiti informativi e comunicativi, si avvale di adeguate soluzioni tecnologiche ed informatiche.
- 2.2. CSVnet utilizza uno spazio web associativo di CSVnet (d'ora in poi "Area riservata") all'indirizzo approvato dal Consiglio Direttivo.
- 2.3. Fino a diversa determinazione da parte del Consiglio Direttivo, il sito istituzionale di CSVnet è www.csvnet.it.

Articolo 3 – **AREA RISERVATA**

- 3.1. Nell'Area riservata sono contenuti e conservati con chiara modalità di archiviazione:
 - 3.1.1. copia dello Statuto, del Regolamento Statutario così come dei documenti ivi citati e degli altri eventuali regolamenti associativi;
 - 3.1.2. tutte le comunicazioni sociali, le informazioni e i documenti di CSVnet previsti dal presente Regolamento.

- 3.2. I Soci ed i componenti gli Organi sociali di CSVnet hanno diritto all'accesso all'Area riservata con specifiche credenziali. Le credenziali attribuite permettono di accedere alle sezioni di competenza. Il Consiglio Direttivo, con apposito regolamento, dispone in merito all'attribuzione delle credenziali e al loro livello di abilitazione, prevedendo che si possano sostituire le password o bloccare le abilitazioni al fine di garantire la sicurezza dell'Area riservata o la riservatezza dei suoi contenuti.

Articolo 4 – COMUNICAZIONI SOCIALI

- 4.1. Fatte salve le disposizioni di legge e quanto previsto dal presente Regolamento o dai regolamenti associativi, si intendono valide le comunicazioni sociali effettuate a CSVnet mediante l'invio tramite email o posta elettronica certificata (d'ora in poi PEC) ai seguenti indirizzi:
- 4.1.1. indirizzo PEC: csvnet@legalmail.it
- 4.1.2. indirizzo email: segreteria@csvnet.it
- 4.2. Fatte salve le disposizioni di legge e quanto previsto dal presente Regolamento o dai regolamenti associativi, si intendono valide le comunicazioni sociali effettuate da CSVnet mediante l'invio tramite email (o PEC) ai recapiti che ogni Socio di CSVnet, ogni Confederazione regionale, ogni candidato alle cariche sociali di CSVnet è tenuto a comunicare ed eventualmente ad aggiornare.
- 4.3. L'Area riservata riporta tutti gli indirizzi di riferimento di cui ai precedenti commi 4.1 e 4.2, consentendo agli interessati di visualizzare quelli propri e quelli riferibili ai Soci, alle Confederazioni regionali nonché a CSVnet.
- 4.4. Non può essere fatta valida azione di contestazione inerente a comunicazioni di CSVnet:
- 4.4.1. in assenza di comunicazione di un proprio recapito conforme ai requisiti richiesti o in caso di recapiti non aggiornati;
- 4.4.2. per mancata ricezione delle comunicazioni dovuta a problemi tecnici della casella di posta del destinatario;
- 4.4.3. sulla base di comunicazioni inviate a CSVnet in modalità differenti da quelle previste dal presente Regolamento o dai regolamenti associativi.
- 4.5. Ferme le disposizioni di cui al comma 4.1, CSVnet ha facoltà di accettare comunicazioni inviate ad un proprio indirizzo mail diverso da quelli ivi indicati.
- 4.6. Il semplice inserimento del proprio indirizzo nelle mailing list di CSVnet non costituisce titolo nei processi di riconoscimento né per le persone fisiche candidate agli organi sociali, né per i CSV candidati Soci, né per le Confederazioni regionali che hanno presentato istanza di riconoscimento.

Articolo 5 – DENOMINAZIONI E MARCHI

- 5.1. Al fine di salvaguardare l'identità e l'identificabilità di CSVnet e del sistema dei CSV di cui CSVnet è espressione:
- 5.1.1. il Consiglio Direttivo approva le caratteristiche dei marchi CSVnet;
- 5.1.2. il Consiglio Direttivo approva un apposito regolamento con il quale disciplina i criteri e le modalità per la concessione dell'uso delle denominazioni e dei loghi associativi;
- 5.1.3. il Comitato Esecutivo dispone quanto necessario a regolare la riproduzione e stampa, la combinazione con altri marchi, nonché la registrazione delle

- pubblicazioni istituzionali e degli account istituzionali sul web (siti e social network).
- 5.2. La concessione dell'uso delle denominazioni e/o dei loghi associativi sono sempre a tempo determinato e può sempre essere revocata in caso di mancato rispetto delle disposizioni d'uso senza che questo possa comportare oneri o pretesa di rimborso di danni diretti o indiretti da parte del richiedente o da parte di terzi.
- 5.3. La concessione d'uso decade automaticamente in caso di decadenza da Socio, quando il beneficiario della concessione è un CSV, oppure in caso di perdita del riconoscimento, quando il beneficiario è una Confederazione regionale.

TITOLO II – RETE ASSOCIATIVA

Articolo 6 – SOCI

6.1. Libro Soci

- 6.1.1. Sono Soci di CSVnet i CSV che risultano dal Libro Soci, disponibile nell'Area riservata.
- 6.1.2. Le delibere di ammissione, decadenza e/o esclusione dei Soci sono efficaci al momento stesso della loro assunzione.

6.2. Domanda di adesione

- 6.2.1. La domanda di adesione, redatta impiegando il modello reso disponibile da CSVnet e sottoscritta dal rappresentante legale dell'aspirante Socio, deve essere inoltrata a CSVnet unitamente a:
- copia dello statuto e dell'atto costitutivo;
 - copia dei regolamenti interni;
 - copia della delibera o della comunicazione formale con la quale, sulla base della normativa vigente, l'aspirante Socio è stato costituito CSV;
 - dichiarazione del rappresentante legale alla data della richiesta di adesione attestante il permanere dei requisiti di costituzione di cui alla precedente lettera c) nonché l'assenza di provvedimenti di cancellazione in corso oppure la presenza di ricorsi contro di essi.
 - copia della delibera dell'organo statutariamente competente con la quale si richiede l'adesione, dichiarando di conoscere e condividere lo Statuto ed il Regolamento Statutario di CSVnet e di assumere tutti gli obblighi derivanti dalla qualifica di Socio previsti nello Statuto e nei regolamenti di CSVnet, nonché di impegnarsi a sottoscrivere e rispettare la Carta dei CSV;
 - elenco delle cariche sociali e delle eventuali articolazioni organizzative;
 - indirizzo di posta elettronica di cui uno PEC al quale si intendono ricevere le comunicazioni sociali;
 - indirizzo di posta elettronica individualizzato dei componenti le varie cariche sociali;
 - impegno a presentare la dichiarazione per il calcolo della quota sociale secondo quanto disposto all'art. 19.

6.3. Doveri dei Soci

- 6.3.1. Il Socio trasmette annualmente a CSVnet entro i termini fissati dal Consiglio Direttivo:
- a) copia del bilancio consuntivo e del rendiconto trasmessi all'organismo di controllo approvati dagli organismi statutariamente competenti, relativi all'anno precedente;
 - b) copia del bilancio preventivo dell'anno in corso;
 - c) copia del programma di attività annuale e della relazione sull'attività annuale;
 - d) copia del bilancio sociale relativo all'anno precedente, se redatto;
 - e) dati sull'attività svolta, in modalità coerente con il sistema di rilevazione di CSVnet;
 - f) eventuale relazione di valutazione dell'attività del CSV secondo le linee guida di CSVnet.
- 6.3.2. I documenti indicati al punto 6.3.1, si intendono forniti a CSVnet con liberatoria per la pubblicazione tranne che per le voci espressamente indicate e ritenute non pubblicabili in quanto lesive delle libertà individuali e della privacy.
- 6.3.3. Nel caso in cui un Socio si trovi in condizioni di difficoltà nel rispondere a tali adempimenti annuali entro la scadenza indicata, ne dà comunicazione motivata a CSVnet al fine di concordare la temporanea sospensione dei termini. Sono comunque garantiti i termini della normativa civilistica applicabile.
- 6.3.4. Il Socio aggiorna tempestivamente CSVnet su tutte le modificazioni delle circostanze di cui al comma 6.3.1.

6.4. Decadenza da Socio

- 6.4.1. Nel caso in cui un Socio non ottemperi agli obblighi previsti nello Statuto e nel Regolamento di CSVnet secondo i tempi o le modalità indicati in essi o nelle specifiche delibere degli organi sociali, CSVnet segnala il fatto al CSV interessato oppure invia richiesta di chiarimenti.
- 6.4.2. Salvo diversa indicazione da parte del Consiglio Direttivo, il Presidente, trascorsi inutilmente 30 giorni dalla comunicazione di cui al punto 6.4.1, invia comunicazione al Socio interessato tramite PEC con cui gli intima di adempiere agli obblighi suddetti.
- 6.4.3. Decorso ulteriore 60 giorni, dalla data della comunicazione del Presidente di cui al punto 6.4.2, senza che si sia verificato l'esatto adempimento da parte del Socio o in caso di spiegazioni insufficienti, il Presidente sottopone la questione al primo Consiglio Direttivo affinché esso, nelle forme, tempi e modalità ritenute adeguate dal Consiglio Direttivo medesimo, valuti la situazione per proporre all'Assemblea la decadenza del Socio. Il Presidente pone la proposta di delibera all'ordine del giorno della prima Assemblea utile.
- 6.4.4. Il Socio può in ogni momento ricorrere al Collegio dei Garanti mediante comunicazione al suo Presidente.
- 6.4.5. Laddove, a fronte di particolari inadempienze, altri articoli del presente Regolamento prevedano tempistiche diverse, queste ultime prevalgono su quelle indicate al presente comma.

Articolo 7 – CONFEDERAZIONI REGIONALI

7.1. Confederazioni riconosciute

- 7.1.1. L'elenco delle Confederazioni regionali, riconosciute dal Consiglio Direttivo di CSVnet ai sensi dello Statuto di CSVnet e del presente Regolamento, è disponibile nell'Area riservata.
- 7.1.2. Le delibere sul riconoscimento e sulla perdita di riconoscimento a Confederazione regionale sono efficaci al momento stesso della loro assunzione.
- 7.1.3. CSVnet si rende disponibile a concorrere nella ricerca delle migliori definizioni normative e gestionali delle singole Confederazioni regionali sia nelle fasi istruttorie che in quelle applicative, attraverso la diffusione di soluzioni già acquisite dai CSV di altre regioni e lo studio di aspetti di interesse generale.

7.2. Requisiti della Confederazione

- 7.2.1. La singola Confederazione regionale dei Soci, al fine di essere riconosciuta da CSVnet, deve assicurare esplicitamente attraverso il proprio statuto o atto costitutivo le seguenti caratteristiche, sempreché non in contrasto con la legislazione vigente:
 - a) essere costituita dai Soci di CSVnet;
 - b) essere costituita come associazione senza fini di lucro ed avere una propria autonoma soggettività giuridica e amministrativa;
 - c) essere un'espressione libera, democratica e partecipata, costituita allo scopo di favorire, promuovere e rafforzare il legame tra i propri Soci affinché essi, nella loro autonomia, possano realizzare al meglio le proprie finalità istituzionali, collaborare e cooperare, anche attraverso lo scambio d'esperienze e di competenze;
 - d) riconoscere CSVnet nei suoi principi ispiratori, nei suoi scopi istituzionali, nella configurazione definiti dal suo statuto;
 - e) svolgere in ambito regionale funzioni analoghe a quelle di CSVnet e, in particolare, perseguire la qualificazione ed il sostegno dell'attività e dello sviluppo dei CSV e del volontariato;
 - f) garantire servizi di promozione del volontariato tra le organizzazioni di Terzo settore a carattere regionale, tramite una programmazione integrata gestita direttamente dalla Confederazione o tramite i singoli CSV Soci;
 - g) esprimere, nell'ambito delle materie attribuite, una gestione regionale con funzioni di pianificazione e rappresentanza unitaria dei CSV Soci;
 - h) permettere l'attribuzione delle cariche sociali ai soli CSV Soci di CSVnet ed escludere la possibilità che CSV non associati a CSVnet concorrano alle decisioni riguardanti CSVnet medesimo;
 - i) prevedere incompatibilità delle cariche sociali in linea con quanto previsto per i CSV dalla normativa vigente nonché dalla Carta dei CSV assunta da CSVnet;

7.3. Riconoscimento

Il riconoscimento delle Confederazioni regionali è disciplinato come segue:

- 7.3.1. Il soggetto giuridico costituito a Confederazione regionale deve effettuare richiesta di riconoscimento a CSVnet.
- 7.3.2. L'iter per il riconoscimento a Confederazione regionale può essere attivato in termini interlocutori prima di giungere all'assunzione formale del relativo statuto oppure successivamente a tale atto.

- 7.3.3. La domanda per il riconoscimento a Confederazione regionale, deve essere inoltrata a CSVnet unitamente a:
- copia dello statuto e dell'atto costitutivo (anche in versione provvisoria);
 - copia dei regolamenti interni (anche in versione provvisoria);
 - elenco delle cariche sociali (se già attribuite);
 - informazioni sull'organizzazione e sulle eventuali articolazioni organizzative;
 - indirizzi di posta elettronica di cui uno PEC al quale si intendono ricevere le comunicazioni sociali;
 - indirizzo di posta elettronica individualizzato dei componenti le varie cariche sociali (se già attribuite).
- 7.3.4. In ogni caso, la delibera di riconoscimento a Confederazione regionale ha validità nel momento in cui sussistono formalmente tutti i requisiti richiesti.
- 7.3.5. Il Comitato Esecutivo ha il compito di istruire la pratica con possibilità di esprimere motivato parere, previa interlocuzione con i CSV Soci coinvolti ai quali potrà inviare osservazioni e richieste di modifica dell'impianto normativo.
- 7.3.6. L'esito della delibera del Consiglio Direttivo, a cui spetta di decidere sul riconoscimento, è comunicata ai recapiti della Confederazione regionale candidata ed ai singoli Soci di CSVnet a questa associati. Le comunicazioni riguardanti delibere non favorevoli sono accompagnate da specifica motivazione.
- 7.3.7. Le delibere sul riconoscimento delle Confederazioni regionali sono assunte in base alla conformità rispetto a quanto previsto dallo Statuto di CSVnet e dal presente Regolamento. Costituisce causa ostantiva al riconoscimento un assetto associativo che pregiudichi l'identità e l'autonomia dei singoli CSV Soci oppure che si ponga in contrasto o risulti incompatibile con le finalità e le funzioni di CSVnet.
- 7.4. Doveri delle Confederazioni**
- 7.4.1. In quanto applicabili, la Confederazione regionale ha nei confronti di CSVnet gli stessi doveri dei CSV Soci.
- 7.4.2. I documenti e le informazioni trasmessi a CSVnet si intendono forniti con liberatoria per la pubblicazione, tranne che per le voci espressamente indicate.
- 7.4.3. La Confederazione regionale ha il dovere di aggiornare CSVnet su tutte le modificazioni riguardanti le condizioni di cui all'atto del suo riconoscimento; sull'attribuzione delle sue cariche sociali; sull'eventuale variazione dell'indirizzo di posta elettronica al quale si intendono ricevere le comunicazioni sociali; su qualunque informazione rilevante ai sensi dello Statuto e del Regolamento di CSVnet.
- 7.4.4. CSVnet, in qualsiasi momento, può richiedere alla Confederazione regionale informazioni e documentazioni rilevanti ai sensi dello Statuto e del Regolamento di CSVnet, anche al fine di accertare che permangano le condizioni per il riconoscimento.
- 7.5. Perdita riconoscimento**
- 7.5.1. A seguito della perdita di requisiti richiesti o in caso di gravi inadempienze, la Confederazione regionale può perdere il proprio riconoscimento, su delibera del Consiglio Direttivo.
- 7.5.2. L'istruttoria per la segnalazione di inadempienze o irregolarità segue modalità analoghe a quelle previste per i CSV Soci.
- 7.5.3. Prima di procedere alla delibera di perdita del riconoscimento, devono essere contestati alla Confederazione tramite comunicazione PEC gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica.

- 7.5.4. La Confederazione può ricorrere al Collegio dei Garanti mediante comunicazione al suo Presidente.
- 7.5.5. La Confederazione può rinunciare al riconoscimento di CSVnet tramite una comunicazione del legale rappresentante della quale prende atto il Consiglio Direttivo, dopo aver preso visione della relativa delibera dell'organo statutariamente competente.
- 7.6. Assenza riconoscimento**
- 7.6.1. Nelle regioni in cui operino più CSV Soci di CSVnet e in assenza di riconoscimento della relativa Confederazione regionale, CSVnet può procedere all'accREDITAMENTO temporaneo di forme di coordinamento regionale volte a consentire la rappresentanza regionale nei confronti di CSVnet.
- 7.6.2. Le delibere sul riconoscimento e sulla perdita di riconoscimento delle forme di coordinamento regionale sono assunte dal Consiglio Direttivo e sono efficaci al momento stesso della loro assunzione. L'iter delle relative delibere seguono per analogia quelle indicate dal presente articolo per la Confederazione regionale.
- 7.6.3. L'Area riservata di CSVnet rende disponibili le informazioni sull'accREDITAMENTO temporaneo di forme di coordinamento regionale.
- 7.6.4. In caso di assenza di riconoscimento della relativa Confederazione regionale e di mancato accREDITAMENTO temporaneo di forme di coordinamento regionale, i CSV Soci di CSVnet della relativa regione agiscono la rappresentanza regionale nei confronti di CSVnet tramite comunicazioni firmate da tutti i rispettivi rappresentanti legali.
- 7.6.5. Il Presidente di CSVnet provvede periodicamente a sollecitare i CSV Soci affinché si pervenga all'effettivo riconoscimento della relativa Confederazione regionale, fino a positiva conclusione.
-

TITOLO III – ORGANI SOCIALI

Articolo 8 – ESERCIZIO DEL VOTO

- 8.1. Le votazioni negli organi sociali potranno avvenire attraverso:
- 8.1.1. voto palese;
 - 8.1.2. voto per appello nominale;
 - 8.1.3. voto per scrutinio segreto.
- 8.2. Le votazioni per voto palese e per appello nominale potranno avvenire:
- 8.2.1. per alzata di mano;
 - 8.2.2. per alzata dell'apposito cartellino consegnato agli aventi diritto al momento dell'accREDITAMENTO;
 - 8.2.3. con modalità elettronica che garantisca le dovute condizioni temporali ed identificative.
- 8.3. In Assemblea il voto palese e per appello nominale è praticabile sono per alzata dell'apposito cartellino e con modalità elettronica. Quando si vota per alzata del cartellino, chi presiede l'Assemblea incarica scrutatori in numero sufficiente a garantire l'adeguato supporto alle operazioni di voto e al calcolo dei voti espressi.

- 8.4. Le votazioni per scrutinio segreto, modalità consentita solo all'Assemblea ed al Consiglio Direttivo, si svolgeranno:
- 8.4.1. ogni volta che così prescrive lo Statuto o il presente Regolamento;
 - 8.4.2. in nessun caso, quando si tratta di modifiche statutarie e regolamentari nonché quando lo Statuto o il presente Regolamento prescrivono diversamente;
 - 8.4.3. quando è richiesto da almeno un avente diritto e la proposta è condivisa dalla maggioranza degli aventi diritto;
 - 8.4.4. per iniziativa di chi presiede la riunione e la proposta è condivisa dalla maggioranza dei presenti aventi diritto;
 - 8.4.5. anche attraverso modalità elettronica che garantisca le dovute condizioni temporali e di segretezza;
 - 8.4.6. salvo nei casi in cui lo Statuto o il Regolamento Statutario richiedano la presenza della Commissione elettorale, sotto la supervisione del Presidente del Collegio dei Garanti o, in sua assenza, del Garante più anziano di età presente; in caso di loro assenza dalla persona incaricata da chi presiede la riunione.
- 8.5. L'esito della votazione è sempre proclamato da chi presiede la riunione.

Articolo 9 – ASSEMBLEA

9.1. Rappresentanza dei Soci

- 9.1.1. La rappresentanza in Assemblea di ciascun Socio, che secondo Statuto è espressa attraverso il proprio rappresentante legale o suo delegato, è incrementata da un numero di rappresentanti pari al numero dei territori provinciali di competenza del CSV escluso quello ove ha sede legale nonché da un ulteriore incremento determinato come segue:
- a) un rappresentante per ogni territorio provinciale di competenza del CSV con numero di abitanti compreso tra 0,8 e 1,999999 milioni;
 - b) due rappresentanti per ogni territorio provinciale di competenza del CSV con numero di abitanti compreso tra 2 milioni e 2,999999 milioni;
 - c) tre rappresentanti per ogni territorio provinciale di competenza del CSV con numero di abitanti superiore a 3 milioni.
- 9.1.2. In caso di unificazione tra CSV, l'Assemblea può derogare a quanto previsto al punto 9.1.1 e concedere al nuovo CSV di mantenere temporaneamente la rappresentanza complessivamente assegnata ai precedenti CSV fino a successiva elezione del nuovo Consiglio Direttivo. La rappresentanza in Assemblea elettiva deve comunque rispettare le disposizioni del punto 9.1.1.
- 9.1.3. Allo scopo di determinare la rappresentanza prevista al presente comma:
- a) il numero di residenti è desunto dall'ultima rilevazione ISTAT disponibile alla data di convocazione;
 - b) nel caso in cui più Soci operano come CSV sul medesimo territorio, l'integrazione sarà suddivisa fra loro; le unità residue verranno attribuite alternativamente ai CSV interessati, regolando la prima Assemblea con sorteggio, in assenza di accordo tra le parti.

9.2. Convocazione

- 9.2.1. L'Assemblea è convocata dal Presidente di CSVnet mediante comunicazione da inviarsi ai Soci almeno 30 giorni prima della data di convocazione comprendente gli argomenti all'ordine del giorno, il luogo di svolgimento, l'ora di inizio e le modalità di accreditamento dei rappresentanti dei Soci.

- 9.2.2. Per motivi di particolare urgenza ed in accordo con il Comitato Esecutivo, il Presidente può convocare l'Assemblea mediante comunicazione ai Soci da inviarsi almeno 8 giorni prima della data di convocazione; in tal caso, la documentazione dovrà essere messa a disposizione dei Soci a partire dal secondo giorno successivo all'invio della comunicazione.

9.3. Ordine del Giorno

- 9.3.1. La determinazione dell'ordine del giorno compete al Presidente, sentito il Comitato Esecutivo.
- 9.3.2. Per motivi di particolare urgenza, il Presidente può integrare l'ordine del giorno con comunicazione da inviare ai Soci almeno 8 giorni prima la data di convocazione.
- 9.3.3. In caso di eccezionale necessità ed urgenza, l'Assemblea, su decisione dei tre quinti dei presenti e comunque della maggioranza degli aventi diritto, può acquisire nuovi argomenti all'ordine del giorno.
- 9.3.4. Fatta salva diversa determinazione da parte dello Statuto o del Regolamento di CSVnet, la documentazione relativa ai punti ed alle materie all'ordine del giorno deve essere messa a disposizione dei Soci in Area riservata almeno 10 giorni prima della data fissata per l'Assemblea.
- 9.3.5. Il Presidente dell'Assemblea, nel corso della seduta e per esigenze di funzionalità, può trattare i punti all'ordine del giorno in sequenza diversa da quella fissata al momento della convocazione. Inoltre, con il consenso dell'Assemblea medesima, può disporre che alcuni degli argomenti posti all'ordine del giorno siano discussi in un'unica soluzione.
- 9.3.6. Ogni Socio e ogni Confederazione regionale può far pervenire al Presidente proposte motivate con lo scopo di far inserire un determinato argomento all'ordine del giorno dell'Assemblea di CSVnet.

9.4. Accredитamento partecipanti

- 9.4.1. Ogni Socio avente diritto accredita i propri rappresentanti in Assemblea nei limiti numerici indicati al presente articolo e nelle modalità indicate da CSVnet.
- 9.4.2. CSVnet, all'atto della convocazione, mette a disposizione la tabella che riporta il numero dei rappresentanti attribuiti nonché i seguenti modelli che contengono le modalità di accredитamento valide:
- modello per l'indicazione del CSV dei propri rappresentanti in Assemblea;
 - modello per la delega tra rappresentanti dello stesso CSV in Assemblea;
 - modello per la delega tra Soci in Assemblea.
- 9.4.3. Ai fini dell'accredитamento effettivo occorre tenere conto che:
- ogni CSV può attribuire ad altri CSV deleghe in numero pari ai rappresentanti di cui ha diritto; fa eccezione l'Assemblea convocata per il rinnovo degli organi sociali per la quale valgono le disposizioni di cui al seguente art. 31;
 - ogni partecipante all'Assemblea non potrà comunque ricevere più di due deleghe; in caso ricevesse un numero maggiore di deleghe saranno efficaci solo le prime due valide ricevute da CSVnet in ordine di tempo;
 - non è ammesso il trasferimento personale di delega se non tra rappresentanti dello stesso CSV;
 - le deleghe al CSV delegato verranno attribuite ai suoi rappresentanti nei limiti sopra fissati; se non diversamente indicato dal legale rappresentante del CSV delegato, saranno assegnate una ciascuna ai rappresentanti del CSV delegato, nell'ordine con cui essi sono stati comunicati dal CSV e fino ad esaurimento delle deleghe;

- e) ogni rappresentante dei Soci deve possedere, al momento dell'accREDITamento in sala e durante tutta la durata dell'Assemblea, un valido documento utile al suo riconoscimento.
 - 9.4.4. Non può essere contestato l'inizio dell'Assemblea per il dilungarsi delle procedure di accREDITamento in sala da parte dei rappresentanti dei CSV che non hanno inviato la documentazione attestante l'attribuzione della propria rappresentanza almeno 24 ore prima dell'inizio previsto dell'Assemblea.
 - 9.4.5. I Garanti, e in caso di loro assenza il Direttore, provvedono, avvalendosi della struttura operativa di CSVnet:
 - a) all'accREDITamento dei partecipanti all'Assemblea verificando la loro identità, la documentazione pervenuta che li riguarda nonché la corrispondenza della stessa con quanto previsto dallo Statuto, dal Regolamento e dalla convocazione;
 - b) alla segnalazione al Presidente di CSVnet e al Presidente dell'Assemblea di eventuali irregolarità;
 - c) all'assegnazione ad ogni rappresentate dei Soci del tagliando per le votazioni palesi e delle eventuali schede per le votazioni segrete.
 - 9.4.6. Durante lo svolgimento dell'Assemblea le persone già accREDITate ai sensi delle disposizioni precedenti possono successivamente procedere a delegare altre persone già accREDITate nel rispetto dei limiti numerici fissati dal presente articolo e nelle modalità sopra indicate, con la possibilità di utilizzare carta non intestata. Qualora non vietato dal CSV in sede di indicazione dei propri candidati di cui al punto 9.4.2., è ammesso il trasferimento personale di delega anche tra rappresentanti di CSV diversi. La firma del foglio contenente la delega e la consegna del tagliando delle votazioni devono avvenire alla presenza di almeno uno dei Garanti: la circostanza è segnalata al Presidente dell'Assemblea ed evidenziata a verbale. Le disposizioni di cui al presente comma valgono anche per l'Assemblea Elettiva: in questo caso, la delega deve rispettare i limiti numerici fissati dall'art. 31.
- 9.5. Presidente dell'Assemblea**
- 9.5.1. Il Presidente dell'Assemblea viene eletto tra i suoi componenti su proposta del Presidente di CSVnet.
 - 9.5.2. L'elezione avviene a scrutinio palese ed a maggioranza dei presenti.
 - 9.5.3. Nell'eventualità in cui il candidato proposto dal Presidente non venga votato da almeno la metà più uno dei presenti, l'Assemblea verrà presieduta direttamente dal Presidente di CSVnet.
- 9.6. Partecipazione in Assemblea**
- 9.6.1. Sono invitati a presenziare all'Assemblea tutti i componenti degli organi sociali di CSVnet e, su iniziativa del Presidente, i dipendenti ed i collaboratori di CSVnet nonché quanti altri ritenga opportuno in relazione agli argomenti trattati.
 - 9.6.2. Possono prendere parola solo coloro che ne hanno diritto ai sensi dello Statuto e coloro che sono stati invitati a farlo.
 - 9.6.3. Gli interventi sono regolati dal Presidente dell'Assemblea che assegna il tempo disponibile sulla base delle richieste e degli obiettivi determinati dall'ordine del giorno.
 - 9.6.4. Al Presidente di CSVnet è comunque riservato il diritto di parola e replica.
 - 9.6.5. Nella conduzione dell'Assemblea, il Presidente dell'Assemblea adotta ogni provvedimento opportuno a garantirne il corretto e funzionale svolgimento.
 - 9.6.6. È responsabilità del Presidente del Collegio dei Garanti vigilare affinché le modalità e le procedure di cui al presente articolo vengano rispettate.

9.7. Mozioni e raccomandazioni

- 9.7.1. Le “raccomandazioni” sono deliberazioni il cui dispositivo ha carattere di invito nei confronti del Presidente o di altri organi sociali di CSVnet. Devono essere presentate, unitamente alla motivazione, per iscritto ed in formato elettronico, tramite l’invio di una comunicazione a CSVnet, normalmente entro 5 giorni precedenti la data di convocazione dell’Assemblea. Può presentare una raccomandazione:
- a) il Presidente;
 - b) il Consiglio Direttivo;
 - c) il Comitato Esecutivo;
 - d) un Socio;
 - e) una Confederazione regionale;
 - f) qualunque rappresentante in Assemblea regolarmente accreditato.
- 9.7.2. Le “mozioni” sono deliberazioni il cui dispositivo ha carattere vincolante nei confronti del Presidente o degli altri organi sociali di CSVnet a cui è destinato. Devono essere presentate, unitamente alla motivazione, per iscritto ed in formato elettronico, tramite l’invio di una comunicazione a CSVnet entro 5 giorni precedenti la data di convocazione dell’Assemblea. Può presentare una mozione:
- a) il Presidente;
 - b) il Consiglio Direttivo;
 - c) il Comitato Esecutivo;
 - d) CSV Soci che, complessivamente, esprimono almeno un decimo degli aventi diritto a partecipare all’Assemblea.
- 9.7.3. Le raccomandazioni e le mozioni regolarmente presentate sono sottoposte alla valutazione dell’Assemblea. Prima della votazione, il Presidente dell’Assemblea dà la parola al primo proponente che illustra la proposta per il tempo massimo di 5 minuti; a seguire, dà la parola a due rappresentanti dei Soci che intendono dichiarare il voto a favore e due che intendono dichiarare il voto contrario, per il tempo massimo di tre minuti l’uno.
- 9.7.4. Raccomandazioni e mozioni possono essere votate per punti separati. Qualora sul testo vengano presentati uno o più emendamenti, esso viene messo ai voti dapprima nella forma emendata, ad iniziare dall’emendamento che maggiormente modifica la proposta originaria, ovvero se non di facile individuazione, dal primo emendamento proposto in ordine temporale. Se tutti gli emendamenti vengono respinti, la mozione viene messa ai voti nel testo originario.
- 9.7.5. L’Assemblea delibera a scrutinio palese.

9.8. Delibere

- 9.8.1. Le delibere approvate, se non disposto diversamente, sono immediatamente esecutive; entro 5 giorni dalla data della relativa seduta vengono pubblicate nell’Area riservata di CSVnet e stampate nell’apposito registro.
- 9.8.2. Ogni delibera assembleare, intesa come dichiarazione di volontà compiuta dall’Assemblea, può essere invalidata se risultante condizionata da gravi vizi rispetto a quanto previsto dallo Statuto e dal presente Regolamento. È fatta salva la facoltà di adire il magistrato competente a norma di legge.
- 9.8.3. L’impugnazione può essere esercitata da uno o più Soci, mediante ricorso scritto al Presidente e al Collegio dei Garanti entro 30 giorni dalla pubblicazione della delibera in Area riservata.
- 9.8.4. Sull’impugnazione decide a maggioranza dei suoi componenti il Collegio dei Garanti che è tenuto a pronunciarsi nel merito non oltre 60 giorni dalla

presentazione del ricorso. L'impugnazione non sospende l'esecuzione, finché non interviene la decisione.

9.8.5. Il ricorso e la relativa decisione vengono pubblicati in Area riservata di CSVnet.

9.9. Verbale

9.9.1. Delle riunioni di Assemblea è redatto verbale che deve riportare:

- a) il nome dei presenti e dei deleganti;
- b) gli argomenti in discussione;
- c) le proposte messe in votazione;
- d) le dichiarazioni di cui i rappresentanti chiedessero la stesura per esteso;
- e) l'esito delle votazioni;
- f) le delibere prese.

9.9.2. Il Direttore di CSVnet funge normalmente da Segretario dell'Assemblea.

9.9.3. Il verbale è reso disponibile ai Soci nell'Area riservata entro 30 giorni dalla data della relativa seduta ed è approvato nella successiva Assemblea.

9.9.4. Le delibere approvate sono inserite nell'apposito registro presso l'Area riservata e sono immediatamente esecutive, a meno che non sia diversamente disposto.

9.9.5. In caso di necessità di immediata esecutività delle delibere, tale condizione deve essere espressamente votata dall'Assemblea: in tal caso, la delibera è esecutiva dal momento dell'approvazione dell'immediata esecutività.

9.9.6. A maggior documentazione, di tutti i lavori assembleari viene fatta registrazione digitale di cui si deposita copia presso la Segreteria di CSVnet.

9.9.7. Il verbale approvato è firmato dal Presidente dell'Assemblea e dal Segretario dell'Assemblea ed è stampato nell'apposito libro.

Articolo 10 – CONSIGLIO DIRETTIVO

10.1. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente con comunicazione da inviarsi almeno 15 giorni prima della data di convocazione e con indicazione degli argomenti all'ordine del giorno.

10.2. Nel caso in cui la convocazione sia richiesta da almeno un quarto dei Consiglieri, con l'indicazione degli argomenti da porre all'ordine del giorno, il Presidente senza indugio provvede alla convocazione del Consiglio Direttivo che si deve tenere entro 30 giorni dalla richiesta.

10.3. L'inserimento di un punto all'ordine del giorno del Consiglio Direttivo può essere richiesto da almeno un quarto dei Consiglieri; in tal caso il Presidente provvede ad inserire il punto all'ordine del giorno del primo Consiglio Direttivo utile.

10.4. L'inserimento di nuovi punti all'ordine del giorno può essere effettuato dal Presidente almeno 5 giorni prima della data di convocazione, dandone comunicazione immediata ai Consiglieri.

10.5. La documentazione relativa all'ordine del giorno deve essere messa a disposizione dei Consiglieri in Area riservata almeno 5 giorni prima della data della riunione del Consiglio Direttivo.

10.6. Per motivi di particolare urgenza la convocazione del Consiglio può essere inviata 4 giorni prima della data di convocazione. In tal caso, la documentazione dovrà essere a disposizione dei Consiglieri immediatamente e comunque almeno 2 giorni prima della riunione del Consiglio Direttivo.

10.7. Sono invitati a presenziare al Consiglio Direttivo i componenti del Comitato dei Garanti.

10.8. Alle riunioni del Consiglio Direttivo, di norma, partecipa senza diritto di voto il Direttore di CSVnet che normalmente funge da Segretario.

- 10.9. Autorizzate dal Presidente, possono partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo, per l'intera loro durata o per parte di esse, persone invitate al fine di supportarne lo svolgimento oppure la trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno.
- 10.10. Il Segretario del Consiglio Direttivo, anche avvalendosi della struttura operativa di CSVnet, verifica la presenza dei Consiglieri e consegna loro le eventuali schede per le votazioni segrete, segnalando al Presidente eventuali irregolarità.
- 10.11. Delle riunioni del Consiglio Direttivo è redatto verbale.
 - 10.11.1. Il verbale deve riportare:
 - a) l'ora di inizio e di fine seduta;
 - b) il nome dei partecipanti e l'ora di inizio e di fine della loro presenza;
 - c) gli argomenti in discussione;
 - d) le proposte messe in votazione;
 - e) le dichiarazioni di cui i Consiglieri chiedessero la stesura per esteso;
 - f) l'esito delle votazioni;
 - g) le delibere prese.
 - 10.11.2. Il verbale approvato è firmato dal Presidente e dal Segretario, è stampato nell'apposito libro ed è pubblicato in Area riservata.
 - 10.11.3. Le delibere approvate sono immediatamente esecutive, a meno che non sia diversamente disposto, e sono inserite in Area riservata.
- 10.12. A maggior documentazione, delle sedute del Consiglio Direttivo viene fatta registrazione audio digitale di cui si conserva copia presso la Segreteria di CSVnet.

Articolo 11 – COMITATO ESECUTIVO

- 11.1. Il Comitato Esecutivo è convocato dal Presidente con comunicazione contenente l'indicazione degli argomenti all'ordine del giorno.
- 11.2. Alle riunioni del Comitato Esecutivo, di norma, partecipa senza diritto di voto il Direttore di CSVnet, che normalmente funge da Segretario.
- 11.3. Autorizzate dal Presidente, possono partecipare alle riunioni del Comitato Esecutivo, per l'intera loro durata o per parte di esse, persone al fine di supportarne lo svolgimento oppure la trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno.
- 11.4. Delle riunioni del Comitato Esecutivo è redatto verbale.
 - 11.4.1. Il verbale deve riportare:
 - a) l'ora di inizio e di fine seduta;
 - b) il nome dei partecipanti e l'ora di inizio e di fine della loro presenza;
 - c) gli argomenti in discussione;
 - d) le proposte messe in votazione;
 - e) le dichiarazioni di cui i Consiglieri chiedessero la stesura per esteso;
 - f) l'esito delle votazioni;
 - g) le delibere prese.
 - 11.4.2. Il verbale approvato è firmato dal Presidente e dal Segretario, è stampato nell'apposito libro ed è pubblicato in Area riservata.
 - 11.4.3. Le delibere approvate sono immediatamente esecutive, a meno che non sia diversamente disposto, e sono inserite in Area riservata.

Articolo 12 – PRESIDENTE E VICE-PRESIDENTI

- 12.1. Il Presidente, nell'esercizio delle sue funzioni si avvale di norma della collaborazione del o dei Vicepresidente/i.
- 12.2. A tal fine periodicamente consulta e convoca l'ufficio di presidenza composto dal Presidente e dal/i Vicepresidente/i.
- 12.3. Al Presidente di CSVnet è riconosciuta un'indennità proporzionata al tempo impegnato nell'esercizio della carica ed alle responsabilità connesse, nei limiti di quanto previsto dall'art. 8 comma 3, lett. a) del Codice del Terzo settore. La determinazione dell'ammontare complessivo di detto compenso, che in ogni caso non può superare per CSVnet il costo onnicomprensivo di € 50.000 (cinquantamila) su base annua, è deciso dal Consiglio Direttivo nel rispetto dei seguenti criteri. In ogni caso, il calcolo dell'indennità tiene conto di eventuali compensi o indennità ricevuti dal Presidente in relazione alla sua partecipazione ad organi di amministrazione di altri enti, ove la sua presenza in tali organismi sia stabilita in rappresentanza di CSVnet. In tal caso, qualora detti compensi o indennità non fossero versati da parte degli enti interessati a CSVnet, come preferibile, ma fossero percepiti direttamente dal Presidente di CSVnet, il tetto massimo onnicomprensivo sopra indicato si intende ridotto di pari importo. Il compenso può comunque sempre essere oggetto di rinuncia totale o parziale da parte del Presidente.

Articolo 13 – COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

- 13.1. Il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti convoca il Collegio stesso in forma ordinaria trimestralmente, per un controllo degli atti amministrativi e dei documenti contabili; di ogni controllo trimestrale deve essere redatto un verbale, inviato in copia al Presidente di CSVnet e stampato sull'apposito libro.
- 13.2. Al Collegio dei Revisori dei Conti va inviata copia, per conoscenza, dell'ordine del giorno di convocazione degli organi sociali di CSVnet, di cui all'art. 6 dello Statuto di CSVnet, e la documentazione relativa ai punti posti all'ordine del giorno, da ricevere con la medesima modalità prevista per gli altri organi sociali.
- 13.3. I membri del Collegio dei Revisori possono partecipare, senza diritto di voto, alle sedute degli organi sociali di CSVnet esclusivamente per quanto riguarda i compiti loro assegnati e specificamente agli argomenti pertinenti al loro ruolo, come espresso dallo Statuto. In caso di differente interpretazione sulla congruenza della partecipazione dei revisori a tali sedute, la decisione spetta a chi presiede l'organo sociale riunito.
- 13.4. Il Collegio dei Revisori dei Conti partecipa altresì all'Assemblea dei Soci ordinaria e straordinaria senza diritto di voto.

Articolo 14 – COLLEGIO DEI GARANTI

- 14.1. Il Collegio dei Garanti dirime le controversie entro 90 giorni dalla ricezione della richiesta di intervento, che deve pervenire al Presidente del Collegio. Questi informa gli altri componenti e convoca il Collegio per esaminare il ricorso, svolgere l'opportuna istruttoria e prendere la relativa decisione.
- 14.2. La decisione adottata dal Collegio è vincolante per le parti interessate alla controversia.
- 14.3. Delle controversie e delle decisioni adottate il Collegio dei Garanti dà notizia al Consiglio Direttivo e all'Assemblea dei Soci.
- 14.4. Su istanza del Consiglio Direttivo, esprime parere motivato, in relazione al riconoscimento delle forme di Confederazione regionale, entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta.

- 14.5. Di ogni seduta del Collegio dei Garanti deve essere redatto un verbale, inviato in copia al Presidente di CSVnet e stampato nell'apposito libro.
- 14.6. Al Collegio dei Garanti va inviata, per conoscenza, copia dell'ordine del giorno di convocazione degli organi sociali di CSVnet, di cui all'art. 6 dello Statuto di CSVnet, e la documentazione relativa ai punti posti all'ordine del giorno, da ricevere con la medesima modalità prevista per gli altri organi sociali.
- 14.7. Nel caso in cui vengano meno requisiti ritenuti essenziali per l'elezione dei membri del Collegio dei Garanti quali la moralità, la competenza e la professionalità, e nel caso in cui sorga l'incompatibilità prevista dall'art. 12 dello Statuto di CSVnet, l'Assemblea può deliberare la decadenza di uno o più membri del Collegio dei Garanti.

TITOLO IV – ORGANIZZAZIONE

Articolo 15 – ATTIVITA'

- 15.1. CSVnet agisce applicando quanto indicato nello Statuto e nei regolamenti associativi, ed assicurando esecuzione alle azioni previste nella programmazione approvata dai propri organi sociali nel rispetto delle proprie competenze. Costituisce riferimento di primario rilievo il programma annuale di attività di cui allo Statuto art. 7 comma 5 lettera g), art. 8 comma 4 lettera i) e art. 9 comma 2 lettera c).
- 15.2. La programmazione, ordinariamente, è articolata in finalità ed azioni che sono a loro volta definite in base agli obiettivi perseguiti, ai tempi pianificati, ai costi preventivati e al capitolo di bilancio di riferimento.
- 15.3. Sulla base di quanto previsto dalla programmazione annuale o da quanto deliberato in sede di Consiglio Direttivo, il Comitato Esecutivo, con apposite delibere, cura l'attuazione delle singole azioni, individuando gli strumenti necessari e assegnando i relativi incarichi.
- 15.4. La supervisione, l'indirizzo e la responsabilità politica delle singole azioni è assicurata dal Presidente o dal Consigliere delegato di CSVnet, nel rispetto delle funzioni attribuite al Comitato Esecutivo ed al Presidente.
- 15.5. Nella realizzazione delle singole azioni, nel rispetto delle delibere degli organi sociali, CSVnet si avvarrà del proprio personale oppure di fornitori esterni. Per l'individuazione di questi ultimi, CSVnet valuterà prioritariamente la competenza degli operatori dei CSV Soci.
- 15.6. Ogni azione, attraverso i propri responsabili, si raccorderà comunque dal punto di vista tecnico con il Direttore che si avvale della struttura tecnica di CSVnet.
- 15.7. Il Consiglio Direttivo, con apposito regolamento, disciplina l'attività amministrativa – contabile di CSVnet nonché le modalità ed i tempi con cui ogni Socio può prendere visione della documentazione relativa.

Articolo 16 – GRUPPI DI LAVORO

- 16.1. Al fine di favorire la partecipazione e di valorizzare le competenze e le esperienze disponibili, CSVnet può costituire specifici Gruppi di lavoro dedicati ad un particolare tema o ad una specifica azione. La costituzione avviene, di norma, con delibera del Consiglio Direttivo.

- 16.2. A seconda delle finalità perseguite, possono essere componenti del Gruppo di lavoro contemporaneamente o alternativamente:
 - 16.2.1. esponenti politici dei CSV;
 - 16.2.2. esponenti tecnici dei CSV;
 - 16.2.3. componenti degli organi sociali di CSVnet;
 - 16.2.4. personale e consulenti di CSVnet;
 - 16.2.5. altri componenti.
- 16.3. Per definire l'identità ed il numero dei componenti del Gruppo di lavoro si terrà conto delle competenze specifiche e della funzionalità delle relazioni e si favorirà della pluralità delle provenienze e delle esperienze.
- 16.4. Qualora la partecipazione ad un gruppo di lavoro preveda la retribuzione o il rimborso dei costi orari relativi ai tecnici partecipanti, questi risponderanno direttamente a CSVnet e, di norma, saranno coordinati dal Direttore di CSVnet, che sarà il loro riferimento dal punto di vista funzionale e gerarchico. Il costo sarà imputato a CSVnet direttamente o tramite convenzione con i CSV Soci oppure le loro Confederazioni regionali.
- 16.5. Ordinariamente, il Direttore partecipa agli incontri del Gruppo di lavoro e di progetto, anche attraverso deleghe al personale di CSVnet.
- 16.6. Il calendario degli incontri di ogni Gruppo di lavoro è definito sulla base degli obiettivi perseguiti e delle scadenze da rispettare. Gli incontri potranno avvenire anche in modalità di collegamento on-line.
- 16.7. Le convocazioni dei gruppi dovranno essere effettuate con adeguato anticipo, inviate con comunicazione a firma del Presidente di CSVnet e del Consigliere delegato, d'intesa con il Direttore, dotate di adeguato materiale di lavoro.
- 16.8. Le spese relative al funzionamento di ogni Gruppo di lavoro, ivi compreso il rimborso delle eventuali spese sostenute dai partecipanti, sono ammissibili se previste e sono riconosciute entro i limiti di budget precedentemente determinati.
- 16.9. Ogni Gruppo di lavoro ha un proprio referente politico che ne coordina i lavori, di concerto con il Presidente ed in relazione all'azione del Comitato Esecutivo.

Articolo 17 – DIRETTORE

- 17.1. Il Direttore ha la responsabilità della struttura tecnico operativa, ne riferisce al Comitato Esecutivo e al Consiglio Direttivo, ne risponde al Presidente, collabora con il Tesoriere per quanto di sua competenza.
- 17.2. Partecipa senza diritto di voto alle sedute dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo e del Comitato Esecutivo, con l'esclusione delle situazioni di possibile conflitto di interesse.
- 17.3. Il Direttore ha i seguenti compiti:
 - 17.3.1. attua, attraverso la struttura operativa di CSVnet, le azioni esecutive necessarie alla realizzazione delle delibere del Comitato Esecutivo e del Consiglio Direttivo;
 - 17.3.2. è responsabile dello svolgimento efficiente e efficace delle attività operative della struttura;
 - 17.3.3. è responsabile del coordinamento e della gestione del personale e presenta al Presidente proposte su selezione, licenziamento e variazioni retributive dello stesso personale da portare all'approvazione del Comitato Esecutivo;
 - 17.3.4. gestisce e coordina tecnicamente la realizzazione del programma annuale di CSVnet di cui al punto 15.1;
 - 17.3.5. elabora il bilancio preventivo e consuntivo, secondo gli indirizzi del Consiglio Direttivo e del Comitato Esecutivo e in collaborazione con il personale;

- 17.3.6. elabora il bilancio sociale e i rendiconti delle attività svolte, secondo gli indirizzi degli organi sociali e in collaborazione con il personale;
- 17.3.7. predispone le iniziative e i meccanismi operativi e organizzativi atti a favorire il raccordo e la collaborazione con i principali portatori di interesse di CSVnet secondo gli indirizzi del Consiglio Direttivo e del Comitato Esecutivo.
- 17.4. Sulla base delle disposizioni del Consiglio Direttivo di CSVnet, delle deleghe ricevute ed entro i limiti del proprio mandato, esercita tali funzioni in piena autonomia e ne assume la responsabilità a tutti gli effetti.
- 17.5. Il Direttore viene selezionato in base a un profilo di competenze approvato dal Consiglio Direttivo e in linea con i compiti necessari a gestire la struttura in modo congruente con le sue finalità. Per selezionare il Direttore è necessario procedere ad un percorso aperto e trasparente che permetta di valutare comparativamente le eventuali candidature.
- 17.6. Il curriculum del Direttore viene reso accessibile ai Soci nell'Area riservata.
- 17.7. Non può essere nominato Direttore e, se nominato, decade dall'ufficio:
 - 17.7.1. persona non rispondente ai requisiti di cui all'art. 22 del presente Regolamento;
 - 17.7.2. chi assume qualsiasi carica sociale all'interno di CSVnet, dei CSV o delle Conferenze regionali;
 - 17.7.3. il coniuge, i parenti e gli affini entro il terzo grado dei componenti gli organi sociali di CSVnet;
 - 17.7.4. il Presidente e i Vice Presidenti di CSVnet per i tre anni successivi alla cessazione della carica.
- 17.8. Il Direttore non può assumere ruoli e cariche dirigenziali o direzionali all'interno di CSV se non in casi eccezionali, espressamente autorizzato dal Consiglio Direttivo e per periodi limitati. L'assunzione non autorizzata di detti ruoli o cariche produce la decadenza d'ufficio dalla nomina di Direttore.

Articolo 18 – **PERSONALE**

- 18.1. L'organigramma tecnico di CSVnet è definito sulla base della delibera relativa al programma annuale di cui al punto 15.1 e delle delibere applicative e/o integrative dello stesso assunte dal Consiglio Direttivo e dal Comitato Esecutivo.
- 18.2. Le funzioni ed i ruoli previsti nell'organigramma tecnico di CSVnet, nel rispetto della normativa in vigore, possono essere attribuiti a personale direttamente dipendente da CSVnet, a personale afferente ai CSV Soci, a consulenti e fornitori terzi.
- 18.3. Le assunzioni del personale di CSVnet sono effettuate sulla base delle esigenze organizzative, nell'ambito delle strategie e linee di sviluppo in materia approvate dal Consiglio Direttivo. Le assunzioni avvengono nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge e della contrattazione collettiva nazionale di riferimento.
- 18.4. L'attivazione dei rapporti di lavoro e la loro interruzione sono determinati dal Comitato Esecutivo, sentito il Direttore.
- 18.5. Il Consiglio Direttivo, con apposito regolamento, disciplina i criteri e le procedure per il reclutamento e la gestione del personale dipendente.
- 18.6. Risulta elemento di incompatibilità per l'assunzione o per il permanere delle funzioni e dei ruoli previsti nell'organigramma tecnico di CSVnet la parentela fino al terzo grado o l'affinità fino al secondo grado con qualunque componente degli organi sociali di CSVnet o con il Direttore di CSVnet. Qualora la persona interessata abbia già attivato la collaborazione con CSVnet prima dell'assunzione della carica del loro parente o affine, potrà mantenere detta collaborazione nelle modalità già definite.

TITOLO V – QUOTE SOCIALI E RIMBORSI SPESE

Articolo 19 – QUOTE SOCIALI

19.1. Entrate dei CSV

- 19.1.1. Ogni Socio è tenuto a comunicare entro il 15 luglio a CSVnet l'ammontare complessivo delle entrate previste per l'anno successivo in applicazione dell'art. 15 della Legge 266/91 e successive modificazioni.
- 19.1.2. Entro il 31 marzo, CSVnet invia ai CSV Soci una comunicazione con la quale ricorda l'adempimento di cui al punto 19.1.1, indicando le modalità previste per la dichiarazione richiesta.
- 19.1.3. Nel caso in cui a CSVnet non pervenga nei tempi stabiliti la comunicazione di cui al punto 19.1.1 e trascorsi 30 giorni da formale sollecito, la quota sociale è calcolata direttamente da CSVnet, sulla base di informazioni sostitutive desunte dalle dichiarazioni degli altri CSV oppure dai dati provenienti dagli organi di controllo o dallo stesso CSV. Il CSV interessato può chiedere al Tesoriere un supplemento di indagine e, permanendo valutazioni differenti, può chiedere al Consiglio Direttivo di deliberare in merito.
- 19.1.4. In caso di contrasti tra la dichiarazione di cui al punto 19.1.1 e le informazioni in possesso di CSVnet, il Tesoriere chiede al CSV interessato un supplemento di indagine. Permanendo valutazioni differenti, il Consiglio Direttivo è chiamato a deliberare in merito.
- 19.1.5. Il termine di cui al punto 19.1.1 è posticipato nel caso in cui non si determinino le necessarie precondizioni informative: la decisione è assunta con delibera del Consiglio Direttivo. Nel caso di situazioni circoscritte a singoli CSV o a CSV appartenenti alla stessa regione, la decisione può essere assunta dal Presidente su proposta del Tesoriere.

19.2. Determinazione della quota sociale

- 19.2.1. La quota sociale di competenza di ogni singolo CSV Socio è determinata sulla base di quanto deciso dall'Assemblea ai sensi dello Statuto nonché dell'entità delle entrate annue di cui al comma 19.1, fatto salvo quanto previsto ai punti 19.2.2 e 19.2.3.
- 19.2.2. Alla determinazione della quota sociale non concorrono gli eventuali costi imputati per legge nel bilancio del CSV in relazione al funzionamento dell'organismo di controllo dei CSV del rispettivo territorio.
- 19.2.3. In ogni caso, tutte le risorse che sono destinate, per effetto dell'art. 15 della legge 266/91, all'attività dei CSV concorrono alla determinazione della quota sociale. Nel calcolo annuale non sono ricomprese le risorse su cui è già stata applicata la quota sociale negli anni precedenti.
- 19.2.4. Quando un CSV diventa Socio di CSVnet, la quota sociale dell'anno in corso è calcolata in dodicesimi, a partire dal mese in cui è avvenuta la delibera di accettazione della domanda a Socio. La base di calcolo è quella indicata per effetto del presente articolo.

- 19.2.5. CSVnet provvede ad inviare ad ogni CSV adeguata documentazione contabile recante le informazioni circa l'ammontare della quota sociale di competenza e le relative scadenze di pagamento. Qualora necessario, nel caso di variazioni inerenti all'identificazione dell'entità delle entrate annue di cui al comma 19.1, CSVnet provvede ad aggiornare la documentazione contabile già inviata.
- 19.2.6. In assenza di diversa determinazione da parte dell'Assemblea entro il mese di ottobre dell'anno precedente, la quota sociale è determinata nella misura dell'1% delle entrate annue di ogni CSV Socio computate come sopra indicato.
- 19.2.7. In ogni caso, il CSV è tenuto ad aggiornare tempestivamente CSVnet in caso di variazioni intervenute o di informazioni aggiuntive rispetto a quanto già comunicato, al fine di determinare correttamente la propria quota sociale.

19.3. Corresponsione quota sociale

- 19.3.1. Ogni CSV Socio è tenuto a corrispondere la quota sociale di competenza, secondo le indicazioni e nei tempi esplicitati nella comunicazione di cui al punto 19.2.5. Normalmente, sono programmate due rate: una prima pari al 60% entro il mese di marzo ed una seconda pari al 40% entro il mese di settembre.
- 19.3.2. I tempi e le percentuali indicati al punto 19.3.1 possono essere modificati dal Consiglio Direttivo con delibera motivata. Fatto salvo il principio di parità di trattamento tra i CSV Soci e sulla base di oggettive motivazioni, possono essere decise dal Consiglio Direttivo oppure, su proposta del Tesoriere, dal Presidente, condizioni di maggior favore a valere per tutti i CSV o per singoli CSV.
- 19.3.3. Su istanza adeguatamente circostanziata del CSV interessato, il Tesoriere riconosce giustificato motivo di un eventuale ritardo del pagamento delle quote sociali:
- a) la condizione del CSV Socio che non abbia ricevuto le assegnazioni delle risorse spettanti in applicazione dell'art. 15 legge 266/91 e successive modificazioni, nei tempi che gli consentono di rispettare gli obblighi previsti al punto 19.3.1;
 - b) la condizione del CSV Socio che incorra in prolungati ed oggettivi impedimenti a poter liberamente operare attraverso il proprio conto corrente bancario.
- 19.3.4. Qualora l'istanza motivata del CSV volta a giustificare il proprio ritardo nel pagamento delle quote sociali avanzi motivazioni non rientranti nelle condizioni previste al punto 19.3.3 ed in assenza di queste ultime, il Tesoriere sottopone l'istanza medesima al Consiglio Direttivo. Detta istanza non determina interruzione dei termini previsti dal presente articolo. Il Consiglio Direttivo, che deve essere messo a conoscenza dell'istanza alla prima seduta utile, ha facoltà di deliberare nel merito.

19.4. Perdita riconoscimento CSV

- 19.4.1. Nel caso in cui un Socio perda il riconoscimento a CSV, il Consiglio Direttivo può deliberare nei riguardi di quest'ultimo sospensioni od eccezioni alle disposizioni del presente articolo, secondo giudizio di opportunità.

19.5. Limiti partecipazione in Assemblea

- 19.5.1. Al fine dell'accertamento della condizione di regolarità nel pagamento delle quote sociali atta ad assicurare ai Soci la piena partecipazione in Assemblea ai sensi dell'art. 7 comma 7 dello Statuto, in assenza di giustificati motivi riconosciuti secondo quanto previsto ai punti 19.3.3 o 19.3.4, valgono i seguenti criteri:
- a) nel primo semestre dell'anno, è considerato irregolare il CSV Socio che non ha regolarmente adempiuto al pagamento delle quote sociali relative all'anno precedente, oltre a quelle pregresse;

- b) nel secondo semestre dell'anno, è considerato irregolare il CSV Socio che non ha regolarmente adempiuto al pagamento delle quote sociali dovute nel primo semestre dell'anno in corso, oltre a quelle pregresse;
- c) la condizione di regolarità nel pagamento delle quote sociali del Socio deve comunque risultare effettiva il terzo giorno lavorativo antecedente la data dell'Assemblea: fa prova l'estratto conto di CSVnet.

19.5.2. In caso di irregolarità accertata secondo quanto previsto al punto 19.5.1, il CSV interessato può comunque presenziare in Assemblea ma senza diritto di parola e di voto. È inoltre escluso che il CSV interessato o suoi esponenti possano ricevere deleghe da parte di altri CSV.

19.6. Azioni verso CSV morosi

- 19.6.1. Nel caso di mancata corresponsione della quota sociale nei tempi previsti o concordati ai sensi del presente articolo, CSVnet procede con l'invio di apposite comunicazioni al CSV inadempiente, volte a richiamare la sua attenzione e finalizzate a rendere disponibili tutte le informazioni ed i chiarimenti del caso.
- 19.6.2. Dopo averne dato aggiornamento al Consiglio Direttivo ed in assenza di indicazioni sospensive da parte del medesimo, trascorsi 3 mesi dalla scadenza prevista, il Presidente invia comunicazione al Socio interessato tramite PEC con cui gli intima di adempiere agli obblighi suddetti.
- 19.6.3. Decorsi ulteriori 60 giorni, dalla data della comunicazione del Presidente di cui al precedente punto 19.6.2, senza che si sia verificato l'esatto adempimento da parte del Socio, il Presidente sottopone la questione al primo Consiglio Direttivo ai sensi del comma 6.4 del presente Regolamento.
- 19.6.4. Dopo l'aggiornamento di cui al punto 19.6.3 ed in assenza di indicazioni sospensive da parte del Consiglio Direttivo, il Presidente è tenuto ad avviare azioni legali nei confronti del CSV moroso finalizzate al pieno soddisfacimento dei legittimi interessi di CSVnet.

19.7. Monitoraggio del Tesoriere

- 19.7.1. Circa la determinazione delle quote sociali e la loro effettiva corresponsione, il Tesoriere trasmette agli organi sociali aggiornamenti periodici nel rispetto di quanto previsto dallo Statuto ed assicura le informazioni necessarie nei tempi adeguati agli adempimenti istituzionali.
- 19.7.2. Qualora per qualsiasi ragione, il Tesoriere cessasse di svolgere le proprie funzioni o non fosse in grado di adempiervi per un tempo prolungato, i suoi compiti in ordine alle quote sociali possono essere attribuiti dal Comitato Esecutivo ad un proprio componente che non sia il Presidente. Informato il Comitato Esecutivo ed in assenza di tale attribuzione, i compiti sono assunti dal Vicepresidente vicario, per il tempo che intercorre a nuova nomina o al ripristino dell'operatività del Tesoriere nominato.

Articolo 20 – RIMBORSI SPESE

- 20.1. Possono essere richiesti a CSVnet rimborsi spese esclusivamente a fronte di spese effettivamente sostenute al fine di partecipare ai suoi organi sociali o, in generale, allo scopo di contribuire al perseguimento delle finalità sociali di CSVnet.
- 20.2. Possono fare richiesta di rimborso spese i componenti degli organi sociali di CSVnet; coloro ai quali è attribuita una carica sociale; i dirigenti o il personale in forza a CSVnet; persone od enti che, a diverso titolo, agiscano su incarico o invito di CSVnet.
- 20.3. I componenti degli organi sociali di CSVnet possono richiedere il rimborso spese nei seguenti casi:

- 20.3.1. partecipazione alle sedute dell'organo sociale di CSVnet di appartenenza; le spese relative ai rappresentanti dei Soci in Assemblea sono a carico dei singoli CSV;
 - 20.3.2. partecipazione alle sedute di un organo sociale di CSVnet di cui non si fa parte ma a cui è stata formalmente richiesta o concordata la presenza con il Presidente di CSVnet;
 - 20.3.3. partecipazione o attività richieste personalmente ed espressamente da CSVnet in forma scritta;
 - 20.3.4. partecipazione ai Gruppi di lavoro di CSVnet, se previsto.
 - 20.4. Ai fini dell'applicazione del precedente comma 20.3:
 - 20.4.1. la partecipazione dei componenti del Collegio dei Revisori alle sedute dell'Assemblea si considera espressamente richiesta;
 - 20.4.2. la partecipazione dei componenti del Collegio dei Garanti alle sedute del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea si considera espressamente richiesta.
 - 20.5. In coerenza con quanto previsto al presente articolo, il Consiglio Direttivo, attraverso uno o più regolamenti appositi, esplicita i criteri e disciplina le modalità attraverso cui riconoscere, documentare e quantificare le spese oggetto di rimborso da parte di CSVnet.
 - 20.6. Sulle eventuali deroghe alle norme di rimborso spese decide e sovrintende il Presidente, o suo delegato, di intesa con il Tesoriere. Per iniziativa di uno dei due, la decisione può essere rimessa al Comitato Esecutivo. Delle deroghe concesse, il Tesoriere informa il Comitato Esecutivo.
-

TITOLO VI – ELEZIONE ORGANI SOCIALI

Articolo 21 – PREMESSE

- 21.1. Le norme statutarie relative all'elezione degli organi Sociali si applicano secondo quanto qui di seguito stabilito. Per quanto non previsto o disciplinato nel presente Regolamento si rinvia allo Statuto di CSVnet e alla normativa vigente.
- 21.2. Ai fini interpretativi dei successivi articoli dedicati all'elezione degli organi sociali, si consideri che:
 - 21.2.1. la richiesta della delibera di supporto alle singole candidature è da intendersi quale prova del processo democratico partecipativo in seno alla Conferenza regionale o presso il singolo Socio;
 - 21.2.2. la produzione di curricula e foto è volta a facilitare l'identificazione dei candidati ed a rendere la scelta elettiva maggiormente consapevole;
 - 21.2.3. l'espressione "organo di governo" si riferisce all'organo collegiale, normalmente denominato "Consiglio Direttivo", a cui è attribuita la funzione direttiva dal CSV Socio oppure dalla Confederazione regionale, in termini equivalenti a quanto avviene per il Consiglio Direttivo in CSVnet;
 - 21.2.4. l'espressione "presidente" con riferimento alle Confederazioni regionali si riferisce alla persona che ha il compito di presiedere il funzionamento ed a rappresentarli, anche se localmente porta il nome di "coordinatore", "portavoce" o altro ancora;

- 21.2.5. l'espressione "CSV Socio" o "Socio" è da intendersi come "CSV in regola con il pagamento delle quote sociali".
- 21.2.6. l'espressione "verbale" è da intendersi quale documento scritto dal quale si evinca chiaramente la data e il luogo in cui si è svolta la riunione del consesso deliberante, il nome e cognome delle persone presenti, l'ordine del giorno, nonché quanto deliberato in ordine alle elezioni degli organi sociali di CSVnet, la firma di chi ha presieduto e di chi ha verbalizzato.

Articolo 22 – **REQUISITI COMPONENTI ORGANI SOCIALI**

- 22.1. Non possono ricoprire cariche sociali di CSVnet coloro che:
 - 22.1.1. hanno incarichi di governo nazionale o europeo;
 - 22.1.2. sono parlamentari nazionali ed europei;
 - 22.1.3. hanno incarichi di giunta e consiglio regionale;
 - 22.1.4. hanno incarichi di giunta in associazioni di comuni e consorzi intercomunali, in comuni e circoscrizioni comunali e simili, comunque denominate;
 - 22.1.5. ricoprono ruoli di livello nazionale in organi dirigenti di partiti politici, di associazioni sindacali o di categoria;
 - 22.1.6. sono componenti degli organismi deputati al controllo dei CSV per effetto della normativa vigente, tranne quando designati a tale incarico da CSVnet;
 - 22.1.7. coloro che si trovano in una delle condizioni di cui al successivo comma 22.2;
 - 22.1.8. coloro il cui comportamento, a giudizio dell'Assemblea, rientri in una delle condizioni di cui al successivo comma 22.4.
- 22.2. Al fine della corretta applicazione dello Statuto circa i requisiti necessari ai componenti gli organi sociali di CSVnet, si ritengono mancanti del requisito di onorabilità le persone fisiche che rientrino in una delle seguenti condizioni:
 - 22.2.1. si trovino in stato di interdizione temporanea o di sospensione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese;
 - 22.2.2. siano state sottoposte a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni ed integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;
 - 22.2.3. siano state condannate con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione, ad una delle seguenti pene:
 - a) reclusione per un tempo superiore a sei mesi per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati, valori mobiliari e strumenti di pagamento, nonché per i reati previsti dal decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39;
 - b) reclusione per un tempo superiore a sei mesi per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile;
 - c) reclusione per un tempo superiore ad un anno per un delitto contro la pubblica Amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;
 - d) reclusione per un tempo superiore a due anni per qualunque delitto non colposo;
 - 22.2.4. abbiano riportato in Stati esteri condanne penali o altri provvedimenti sanzionatori per fattispecie e durata corrispondenti a quelle che comporterebbero, secondo la legge italiana, la perdita dei requisiti di onorabilità.

- 22.3. Ogni componente gli organi sociali è tenuto a comunicare tempestivamente a CSVnet la presenza di condizioni di incompatibilità previste dallo Statuto o dal presente Regolamento, nonché a segnalare tempestivamente eventi o situazioni che possano incidere sulla propria onorabilità ed indipendenza, così come la variazione dei requisiti personali richiesti. Analogo obbligo è in capo al candidato alle cariche sociali di CSVnet.
- 22.4. Al fine della corretta applicazione dello Statuto circa i requisiti necessari ai componenti gli organi sociali di CSVnet, si ritengono mancanti di tali requisiti le persone fisiche il cui comportamento rientri in una delle seguenti condizioni:
 - 22.4.1. comportamento gravemente contrastante con gli scopi di CSVnet e/o con i valori del volontariato;
 - 22.4.2. persistenti e gravi violazioni degli obblighi statutari, regolamentari e/o derivanti dalle deliberazioni degli organi sociali di CSVnet.

Articolo 23 – CONSIGLIO DIRETTIVO: COMPONENTI

- 23.1. Le Confederazioni regionali e i CSV regionali in cui la popolazione residente nelle province del territorio di competenza è complessivamente inferiore a 3,5 milioni di abitanti, indicano 1 (un) candidato per il Consiglio Direttivo.
- 23.2. Le Confederazioni regionali dei CSV e i CSV regionali in cui la popolazione residente nelle province del territorio di competenza è complessivamente superiore o uguale a 3,5 milioni di abitanti, indicano 2 (due) candidati per il Consiglio Direttivo.
- 23.3. Applicando le indicazioni dello Statuto e del presente Regolamento, il Consiglio Direttivo, entro 100 giorni dallo svolgimento dell'Assemblea elettorale, determina con propria delibera il numero complessivo dei componenti del Consiglio Direttivo da eleggere nonché il numero di candidati attribuiti a ciascuna regione, sulla base del più recente bilancio demografico annuale pubblicato dall'ISTAT.
- 23.4. La delibera del Consiglio Direttivo, di cui al punto 23.3 determina il numero dei componenti del Consiglio Direttivo per la durata del successivo mandato distinguendo tra Consiglieri che deriveranno dalla Lista Regionale e quelli che deriveranno dalla Lista Nazionale, composte come di seguito previsto.

Articolo 24 – CONSIGLIO DIRETTIVO: LISTA REGIONALE

- 24.1. La scelta del/i candidato/i di ogni Confederazione regionale spetta al rispettivo organo di governo e, per nessuna ragione, può essere attribuita e/o delegata a uno o più CSV Soci.
- 24.2. La scelta del/i candidato/i di ogni CSV regionale spetta al rispettivo organo di governo e, per nessuna ragione, la scelta può essere attribuita e/o delegata al solo Presidente.
- 24.3. Ogni candidatura, formulata utilizzando il modello reso disponibile da CSVnet, deve essere supportata da una delibera dell'organo di governo della Confederazione regionale o del CSV regionale, trasmessa unitamente al relativo verbale; in caso di Confederazione regionale, la delibera può essere sostituita da un documento sottoscritto da tutti i presidenti dei CSV Soci partecipanti alla Confederazione regionale medesima.
- 24.4. I nominativi indicati dalle Confederazioni regionali e dai CSV regionali, le cui candidature risultino valide, vanno a comporre la Lista Regionale dei candidati al Consiglio Direttivo che viene sottoposta al voto dell'Assemblea.

Articolo 25 – **CONSIGLIO DIRETTIVO: LISTA NAZIONALE**

- 25.1. Le candidature alla Lista Nazionale, secondo l'art. 8 dello Statuto, devono essere “proposte da almeno 4 CSV Soci operanti su almeno 2 regioni” e formulate utilizzando il modello reso disponibile da CSVnet. Sono, dunque, abilitati a proporre candidature solo i CSV Soci e non le Confederazioni regionali.
- 25.2. La scelta del/i candidato/i del CSV deve essere collegiale ed interessare il rispettivo organo di governo e, per nessuna ragione, la scelta può essere attribuita e/o delegata al solo Presidente.
- 25.3. Ogni candidatura deve essere supportata da una delibera dell'organo di governo del CSV interessato e trasmessa unitamente al relativo verbale.
- 25.4. Le candidature relative allo stesso candidato possono pervenire a CSVnet anche in tempi diversi l'una dall'altra. Ogni CSV può presentare più candidature anche disgiuntamente l'una dall'altra.
- 25.5. I nominativi indicati, le cui candidature risultino valide, vanno a comporre la Lista Nazionale dei candidati al Consiglio Direttivo, che viene sottoposta al voto dell'Assemblea.

Articolo 26 – **COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI E COLLEGIO DEI GARANTI: CANDIDATURE**

- 26.1. La candidatura a Revisore dei Conti, formulata utilizzando il modello reso disponibile da CSVnet, può pervenire da ogni CSV Socio. La scelta del/i candidato/i del CSV deve essere collegiale ed interessare il rispettivo organo di governo e per nessuna ragione la scelta può essere attribuita e/o delegata al solo Presidente.
- 26.2. La candidatura a Garante, formulata utilizzando il modello reso disponibile da CSVnet, può pervenire da ogni CSV Socio. La scelta del/i candidato/i del CSV deve essere collegiale ed interessare il rispettivo organo di governo e per nessuna ragione la scelta può essere attribuita e/o delegata al solo Presidente.
- 26.3. Ogni candidatura deve essere supportata da una delibera dell'organo di governo del CSV Socio e trasmessa unitamente al relativo verbale.
- 26.4. I nominativi indicati, le cui candidature risultino valide, vanno a comporre rispettivamente la Lista dei Revisori e la Lista dei Garanti, che vengono sottoposte al voto dell'Assemblea.

Articolo 27 – **TEMPI DELLE CANDIDATURE**

- 27.1. Le candidature a Consigliere (sia per la Lista Nazionale che per la Lista Regionale) devono pervenire a CSVnet entro il 25° giorno precedente la data dell'Assemblea. Qualora non pervenissero candidature sufficienti a coprire il numero di Consiglieri da eleggere su Lista Nazionale, il Presidente di CSVnet fissa un nuovo termine e ne dà comunicazione ai CSV Soci.
- 27.2. Le candidature a Revisore dei Conti e a Garante devono pervenire a CSVnet entro il 25° giorno precedente la data dell'Assemblea. Qualora non pervenissero candidature sufficienti a coprire il numero dei componenti effettivi del Collegio dei Revisori dei Conti e/o del Collegio dei Garanti, il Presidente di CSVnet fissa un nuovo termine e ne dà comunicazione ai CSV Soci.
- 27.3. CSVnet provvede a protocollare la documentazione relativa alle candidature ricevute.

Articolo 28 – VALIDITÀ DELLE CANDIDATURE

- 28.1. La candidatura è considerata valida solo se effettivamente pervenuta a CSVnet nelle forme e nei tempi previsti dallo Statuto e dal presente Regolamento.
- 28.2. Per quanto attiene alle modalità di trasmissione delle candidature della Confederazione regionale, è considerata valida la comunicazione effettuata per tramite della Segreteria della Confederazione medesima, del suo Direttore e/o del suo Presidente ma sempre a nome e per conto di quest'ultimo. È accettata come valida anche la trasmissione della documentazione da parte di un CSV Socio appartenente alla Confederazione interessata.
- 28.3. Per quanto attiene alle modalità di trasmissione delle candidature dei singoli CSV, è considerata valida la comunicazione effettuata per tramite della Segreteria del medesimo CSV, del Direttore e/o del Presidente ma sempre a nome e per conto di quest'ultimo.
- 28.4. Qualora, per qualsiasi motivo, non pervenisse in tempo utile una designazione di un candidato alla Lista Regionale da parte degli aventi diritto, l'Assemblea procede all'elezione del Consiglio Direttivo senza prevedere il candidato per la regione interessata; detta rappresentanza potrà essere integrata con le stesse modalità previste in caso di decadenza di un Consigliere.
- 28.5. Qualora un CSV regionale o una Confederazione regionale segnalasse simultaneamente un numero superiore di candidati rispetto a quello di spettanza, agli effetti della votazione in Assemblea, il caso verrebbe trattato applicando quanto previsto al precedente punto 28.4 per la mancanza di segnalazione.
- 28.6. Ogni candidatura è considerata valida se completata da un curriculum vitae, da un documento di identità, da una foto, e da una dichiarazione dell'interessato in cui si attestano i necessari requisiti richiesti dallo Statuto e dal Regolamento e dall'indicazione dell'indirizzo mail (o PEC) del candidato. Ogni persona può essere candidata ad una sola Lista: in caso di più candidature sottoscritte dalla medesima persona ed in assenza di formale rinuncia ad una o più di queste, entro i termini prescritti dall'art. 27, nessuna candidatura sarà ritenuta valida.
- 28.7. Qualora la delibera del Consiglio Direttivo di cui al punto 23.3 preveda l'insediamento del Consiglio Direttivo nelle 24 ore successive alla comunicazione degli esiti elettorali, i candidati a tutti gli organi associativi sono tenuti a sottoscrivere una dichiarazione con la quale si attesta formalmente e ad ogni effetto di aver piena conoscenza di tale previsione. Detta dichiarazione concorre a definire la validità della candidatura.
- 28.8. Nel rispetto dei tempi richiesti, la documentazione relativa ai singoli candidati può pervenire a CSVnet anche disgiuntamente dalle relative candidature dei CSV e delle Confederazioni regionali ed anche per tramite degli stessi candidati.
- 28.9. Le candidature pervenute dai CSV non in regola con il pagamento delle quote sociali sono accettate con riserva dalla Commissione Elettorale e acquisiscono piena validità al momento della regolarizzazione che deve risultare effettiva entro il 25° giorno precedente la data dell'Assemblea Elettiva: fa prova l'estratto conto bancario di CSVnet.

Articolo 29 – AZIONE INFORMATIVA

- 29.1. Al fine di garantire la massima informazione, trasparenza e partecipazione di tutti i Soci, CSVnet provvede:
 - 29.1.1. a dare notizia, attraverso la comunicazione associativa, dell'Assemblea Elettiva e del processo elettorale;
 - 29.1.2. dedicare una sezione dell'Area riservata all'Assemblea Elettiva, dove mettere a disposizione tutta la documentazione relativa, ivi comprese le candidature pervenute ritenute valide;

- 29.1.3. predisporre e mettere a disposizione dei Soci e delle Confederazioni regionali i modelli relativi alle candidature e alle dichiarazioni dei candidati, ivi compresi gli elementi qualificanti del curriculum vitae;
- 29.1.4. predisporre e mettere a disposizione dei Soci i seguenti modelli che contengono le modalità di accreditamento valide:
 - a) per l'indicazione del CSV dei propri rappresentanti in Assemblea;
 - b) per la delega tra rappresentanti dello stesso CSV in Assemblea;
 - c) per la delega tra Soci in Assemblea.
- 29.2. Il Presidente di CSVnet, almeno 90 giorni prima della data dell'Assemblea elettiva, comunica alle Confederazioni regionali e a tutti i Soci il numero di componenti spettanti ad ogni regione nonché le modalità ed i termini dell'indicazione delle candidature, così come dalla delibera del Consiglio Direttivo di cui al punto 23.3.
- 29.3. La Commissione Elettorale è impegnata:
 - 29.3.1. ad effettuare una verifica delle candidature pervenute entro il 45° giorno precedente l'Assemblea e comunicare per tramite del Presidente di CSVnet l'esito di tale verifica anticipata agli interessati in modo tale che essi possano tenerne conto;
 - 29.3.2. a verificare le candidature pervenute al termine del periodo temporale concesso e comunicare l'esito della verifica al Presidente di CSVnet, in modo tale che possa dare comunicazione ai sensi del successivo punto 29.4.
- 29.4. Il Presidente di CSVnet dà comunicazione a tutti i CSV Soci delle candidature pervenute e ritenute valide dalla Commissione Elettorale entro il 21° giorno precedente l'Assemblea. In caso di inerzia della Commissione Elettorale ed al fine di rispettare detto termine temporale, il Presidente provvede autonomamente a detta valutazione.
- 29.5. Dell'esito delle elezioni e della composizione degli organi sociali di CSVnet è data informazione nell'Area riservata.

Articolo 30 – COMMISSIONE ELETTORALE

- 30.1. La Commissione Elettorale, che giudica in merito alla validità delle candidature agli organi sociali e sovrintende alle procedure elettorali di competenza assembleare, è composta da 5 (cinque) membri eletti dall'Assemblea di CSVnet normalmente nella seduta precedente a quella elettiva.
 - 30.1.1. Può far parte della Commissione Elettorale chiunque sia ritenuto in possesso dei necessari requisiti e, in ogni caso, risponda ai requisiti di cui all'art 22 del presente Regolamento.
 - 30.1.2. Il ruolo di componente della Commissione Elettorale è incompatibile con qualsiasi altra carica all'interno di CSVnet e con la candidatura agli organi sociali di CSVnet.
 - 30.1.3. L'Assemblea determina i componenti della Commissione Elettorale sulla base della proposta definita dal Consiglio Direttivo, che la formula anche tenendo conto delle segnalazioni pervenute dai Soci.
 - 30.1.4. L'Assemblea elegge i componenti della Commissione Elettorale con votazione a scrutinio segreto su Lista composta da 10 candidati proposti dal Consiglio Direttivo, presentata in ordine alfabetico. Ogni rappresentante dei CSV Soci, presente anche per delega, esprime fino ad un massimo di 3 preferenze. In base alla graduatoria dei candidati ordinati per voti validi conseguiti, i primi cinque costituiranno i membri titolari, i secondi cinque i membri supplenti. Questi ultimi subentrano in ruolo, secondo l'ordine determinato dalle preferenze ottenute, in

- caso di dimissioni o per decadenza rilevata dal Collegio dei Garanti. In caso di parità di numero di preferenze, prevale il candidato più giovane per età.
- 30.1.5. Durante l'Assemblea elettiva la Commissione Elettorale deve operare con almeno 3 componenti. Nel caso in cui, all'inizio dell'Assemblea elettiva, i componenti presenti fossero in numero inferiore, l'Assemblea integra la composizione della Commissione Elettorale fino al raggiungimento delle 3 unità. L'integrazione avviene, attingendo dai supplenti se presenti, e comunque nel rispetto di quanto previsto ai punti 30.1.1 e 30.1.2. Potranno partecipare ai lavori della Commissione Elettorale i componenti effettivi che giungessero successivamente, fino al raggiungimento delle 5 unità.
- 30.1.6. Fino all'elezione di una nuova Commissione Elettorale, rimane in carica l'ultima Commissione Elettorale comunque eletta dall'Assemblea di CSVnet.
- 30.2. CSVnet attraverso l'Area riservata provvede a mettere a disposizione della Commissione Elettorale:
- 30.2.1. lo Statuto e il Regolamento di CSVnet;
- 30.2.2. la documentazione relativa alle candidature pervenute;
- 30.2.3. la corrispondenza relativa all'Assemblea Elettorale inviata da CSVnet alle Confederazioni regionali e ai Soci;
- 30.2.4. eventuali specifiche comunicazioni inviate dai Soci o dalle Confederazioni regionali al fine di portare l'attenzione su aspetti utili alla determinazione della validità di singole candidature;
- 30.2.5. quant'altro sia ritenuto utile allo svolgimento della sue funzioni.
- 30.3. I compiti della Commissione Elettorale sono:
- 30.3.1. eleggere al proprio interno un presidente;
- 30.3.2. eleggere al proprio interno un segretario;
- 30.3.3. verificare e dichiarare valide le candidature pervenute, anche successivamente alla Assemblea elettorale di fine mandato;
- 30.3.4. sovrintendere e verificare le operazioni di voto;
- 30.3.5. effettuare le operazioni di scrutinio delle schede;
- 30.3.6. redigere il verbale con l'esito delle votazioni, controfirmato dal Presidente della Commissione Elettorale;
- 30.3.7. raccogliere e riportare in Assemblea eventuali contestazioni e/o segnalazioni di irregolarità.
- 30.4. Il Presidente della Commissione Elettorale comunica all'Assemblea il risultato delle votazioni.
- 30.5. La Commissione Elettorale, anche attraverso consultazione a distanza, decide a maggioranza dei suoi componenti tranne durante l'Assemblea Elettiva nella quale la decisione è assunta a maggioranza dei suoi componenti presenti. In caso di parità prevale il voto del suo Presidente. Le decisioni della Commissione Elettorale sono inappellabili ma non sanano l'eventuale assenza di requisiti personali dei candidati inseriti nelle rispettive Liste che, in caso di elezione, ne provocano la decadenza in qualsiasi momento vengano appurate.

Articolo 31 – ESERCIZIO DEL VOTO IN ASSEMBLEA ELETTIVA

- 31.1. Ai fini dell'accreditamento al voto dei Soci regolarmente aderenti, vale quanto previsto all'art.19 del presente Regolamento.

- 31.2. Ogni Socio accredita i propri rappresentanti in Assemblea nei limiti numerici indicati all'articolo 9 del presente Regolamento e nelle modalità indicate da CSVnet.
- 31.3. Per l'indicazione dei propri rappresentanti e delle eventuali deleghe tra gli stessi, il Socio utilizzerà il modello predisposto, di cui al punto 29.1.4; ogni rappresentante non potrà ricevere più di due deleghe.
- 31.4. Per la delega del voto ad un altro Socio sarà utilizzato il modello predisposto, di cui al punto 29.1.4; in questo caso, indipendentemente dal numero dei rappresentanti di cui ha diritto, il Socio delegante potrà delegare un solo rappresentante; ogni Socio non potrà ricevere più di due deleghe.
- 31.5. Al momento del voto, la persona interessata è tenuta ad esibire alla Commissione Elettorale un documento di identità valido.
- 31.6. Il voto, tranne nel caso delle elezioni dei Consiglieri da Lista regionale, è segreto e si esprime tramite scheda elettorale firmata dal Presidente e da 2 membri della Commissione Elettorale.
 - 31.6.1. Le schede devono essere costituite da moduli prestampati sui quali debbono essere riportati i nomi dei candidati in ordine alfabetico a partire dalla lettera estratta a sorte per iniziativa del Presidente della Commissione Elettorale o in caso di inerzia dal Presidente di CSVnet .
 - 31.6.2. Al fine di garantire la libertà e segretezza del voto deve essere approntata una o più cabine elettorali o, in alternativa, messo a disposizione un locale o uno spazio idoneo allo scopo. Per lo stesso fine, deve essere anche predisposta un'apposita urna in cui gli elettori depositeranno le schede contenenti le espressioni di voto.
 - 31.6.3. La votazione deve avvenire nell'arco di tempo e nel luogo indicato dal Presidente della Commissione Elettorale durante l'Assemblea elettiva.
 - 31.6.4. Al termine delle votazioni, la Commissione Elettorale procede allo scrutinio pubblico.
 - 31.6.5. Sono considerate nulle le schede che portano segni, macchie e scritte o alterazioni che le possano comunque rendere riconoscibili. Sono considerate nulle le schede che riportano un numero di preferenze maggiore di quanto consentito.
 - 31.6.6. Il Segretario della Commissione Elettorale redige il verbale delle operazioni di scrutinio, anche in forma riassuntiva.
- 31.7. La Commissione Elettorale decide, immediatamente ed a maggioranza dei suoi componenti, sulle questioni di sua competenza che dovessero sorgere; delle contestazioni e delle relative decisioni viene presa nota nel verbale di scrutinio.
- 31.8. Le elezioni sono valide qualora abbiano votato almeno la metà più uno dei CSV Soci aventi diritto mentre il ballottaggio è valido qualunque sia il numero dei votanti.

Articolo 32 – CONSIGLIO DIRETTIVO: ELEZIONI

- 32.1. L'Assemblea elegge i candidati al Consiglio Direttivo sulla base delle Liste consegnate dalla Commissione Elettorale.
- 32.2. L'Assemblea vota nel suo complesso la Lista Regionale, composta come sopra indicato.
- 32.3. L'Assemblea elegge i restanti componenti del Consiglio Direttivo con votazione a scrutinio segreto su Lista Nazionale presentata in ordine alfabetico crescente di cognome, composta come sopra indicato. Ogni rappresentante dei CSV Soci, presente anche per delega, esprime fino ad un massimo di 3 preferenze.
- 32.4. Risultano eletti, nel numero determinato dalla delibera del Consiglio Direttivo di cui al punto 23.3, i primi candidati della Lista nazionale in base al numero di preferenze valide ottenute. Al fine di favorire una presenza di entrambi i generi, nell'individuazione degli

eletti si dovrà verificare l'elezione di almeno 3 persone di genere femminile. In caso di parità di numero di preferenze si ricorre al ballottaggio fra tutti i candidati con pari numero di preferenze. Il ballottaggio avviene con le medesime modalità di voto ad eccezione del numero di preferenze esprimibili che in questo caso è di una. In caso di ulteriore parità di voti ricevuti risulta eletto il candidato di minore età anagrafica.

Articolo 33 – COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI E DEL COLLEGIO DEI GARANTI: ELEZIONI

- 33.1. L'Assemblea elegge i candidati a Revisori dei Conti sulla base della Lista consegnata dalla Commissione Elettorale.
 - 33.1.1. Ogni rappresentante in Assemblea presente anche per delega potrà esprimere fino a tre preferenze.
 - 33.1.2. Lo svolgimento e lo spoglio delle schede avverrà come sopra indicato per l'elezione del Consiglio Direttivo Lista Nazionale al punto 32.3.
 - 33.1.3. In base alla graduatoria dei candidati ordinati per voti validi conseguiti, i primi tre costituiranno i membri effettivi, i secondi due i membri supplenti.
 - 33.1.4. In caso di parità di voti ricevuti risulta eletto il candidato di minore età anagrafica.
 - 33.1.5. L'eventuale assenza di membri supplenti non comporta l'obbligo di nuove elezioni.
- 33.2. L'Assemblea elegge i candidati a Garanti sulla base della Lista consegnata dalla Commissione Elettorale.
 - 33.2.1. Ogni rappresentante in Assemblea presente anche per delega potrà esprimere fino a tre preferenze.
 - 33.2.2. Lo svolgimento e lo spoglio delle schede avverrà come sopra indicato per l'elezione del Consiglio Direttivo Lista Nazionale al punto 32.3.
 - 33.2.3. In base alla graduatoria dei candidati ordinati per voti validi conseguiti, i primi tre costituiranno i membri effettivi, i secondi due i membri supplenti.
 - 33.2.4. In caso di parità di voti ricevuti risulta eletto il candidato di minore età anagrafica.
 - 33.2.5. L'eventuale assenza di membri supplenti non comporta l'obbligo di nuove elezioni.
- 33.3. Sia il Collegio dei Revisori dei Conti sia il Collegio dei Garanti si insediano per iniziativa dei propri componenti. In caso di inerzia, la riunione di insediamento viene convocata dal Presidente di CSVnet.

Articolo 34 – PRESIDENTE E VICEPRESIDENTI: ELEZIONI

- 34.1. Il Consiglio Direttivo si insedia entro 14 giorni dalla data di svolgimento dell'Assemblea Elettiva:
 - 34.1.1. qualora previsto dal Consiglio Direttivo uscente nella citata delibera di cui al punto 23.3 ed in assenza di diversa indicazione da parte dell'Assemblea, il Consiglio Direttivo si riunisce nelle 24 ore successive alla comunicazione degli esiti elettorali;
 - 34.1.2. la prima seduta del Consiglio Direttivo è convocata dal Consigliere più anziano di età presente tra quelli eletti dall'Assemblea, che ne dà verbalmente comunicazione prima del termine dell'Assemblea Elettiva: in caso di inerzia, lo sostituisce il Presidente uscente;

- 34.1.3. in seguito alla comunicazione verbale di cui sopra, ciascun avente diritto si intende, a tutti gli effetti, formalmente convocato alla riunione di insediamento del Consiglio Direttivo.
- 34.2. Il Consiglio Direttivo nel suo primo incontro elegge, a scrutinio segreto e a maggioranza assoluta degli aventi diritto, il Presidente che rimane in carica fino all'elezione del suo successore.
- 34.3. Successivamente, nella medesima seduta, su proposta del Presidente, il Consiglio Direttivo determina il numero dei Vicepresidenti e li elegge a scrutinio segreto e a maggioranza assoluta degli aventi diritto. In caso di più Vicepresidenti, l'elezione avviene disgiuntamente.
- 34.4. Fino alla elezione del/dei Vicepresidente/i il Consiglio Direttivo è presieduto dal Consigliere eletto nella Lista Nazionale che ha riportato più voti, e in caso di parità quello più anziano di età tra gli interessati, presente tra quelli eletti dall'Assemblea.

Articolo 35 – COMITATO ESECUTIVO: ELEZIONE

- 35.1. Il Presidente di CSVnet, nel primo incontro del Consiglio Direttivo propone al Consiglio Direttivo il numero dei componenti del Comitato Esecutivo, ai sensi dello Statuto.
- 35.2. Il Consiglio Direttivo nomina i componenti non di diritto del Comitato Esecutivo su proposta del Presidente di CSVnet, tenendo conto della presenza di genere.

Articolo 36 – SOSTITUZIONI

- 36.1. La decadenza automatica da Consigliere per assenze viene calcolata verificando le presenze di ogni singolo Consigliere ogni 12 mesi dalla sua elezione e considerando "riunione" del Consiglio Direttivo ogni sessione giornaliera di lavoro. In caso di numero dispari di riunioni, il calcolo è effettuato con arrotondamento a favore dei Consiglieri.
- 36.2. Nel caso in cui si renda necessaria la cooptazione di un Consigliere, secondo quanto previsto dall'art. 8 dello Statuto, il Presidente:
 - 36.2.1. in caso di Consigliere eletto nella Lista Regionale, provvede entro 10 giorni dalla presa di coscienza a comunicare la circostanza ai CSV della regione interessata affinché provvedano alla designazione del nuovo rappresentante;
 - 36.2.2. in caso di Consigliere eletto nella Lista Nazionale, provvede alla cooptazione nel rispetto della Lista determinata dall'esito della votazione assembleare, così come consegnata dalla Commissione Elettorale.
 - 36.2.3. in ogni caso, comunica la circostanza all'interessato entro 10 giorni dalla presa di coscienza, qualora la causa non dipenda da dimissioni;
 - 36.2.4. pone all'ordine del giorno del primo Consiglio Direttivo utile la sostituzione per cooptazione del Consigliere.
- 36.3. Nel caso in cui si renda necessaria la cooptazione di un Consigliere eletto nella Lista Nazionale ed in caso di assenza di possibili sostituti in Lista, il Presidente indice nuove elezioni: tale disposizione può essere sospesa per decisione del Consiglio Direttivo negli ultimi 12 mesi del suo mandato.
- 36.4. Sostituzione di un Vicepresidente:
 - 36.4.1. Qualora sia in carica un solo Vicepresidente e si renda necessaria la sua sostituzione, il Presidente metterà l'argomento all'ordine del giorno del Consiglio Direttivo successivo.

- 36.4.2. Qualora siano in carica più Vicepresidenti e si renda necessaria la sostituzione di uno di loro, il Presidente metterà l'argomento all'ordine del giorno del Consiglio Direttivo nei successivi 3 mesi, potendo esercitare l'opzione di proporre al Consiglio Direttivo la rideterminazione del numero dei Vicepresidenti. Qualora il Vicepresidente dimissionario sia il Vicepresidente vicario, ne svolgerà temporaneamente le funzioni il Vicepresidente che ha ricevuto più voti al momento dell'elezione e, in caso di parità, il più anziano per età.
- 36.5. In caso di dimissioni o decadenza di Consiglieri componenti il Comitato Esecutivo, il Consiglio Direttivo entro 60 giorni provvede alla loro sostituzione su proposta del Presidente di CSVnet potendo esercitare l'opzione di proporre al Consiglio Direttivo la rideterminazione del numero dei componenti del Comitato Esecutivo, nei limiti previsti dallo Statuto.
- 36.6. In assenza di supplenti ed in caso di decadenza di un Revisore dei Conti effettivo, il Consiglio Direttivo, con decisione assunta a maggioranza dei suoi componenti, integra la composizione del Collegio con un nuovo Revisore dei Conti che sarà sottoposta a ratifica della successiva Assemblea.
- 36.7. In assenza di supplenti ed in caso di decadenza di un Garante effettivo, il Consiglio Direttivo, con decisione assunta a maggioranza dei suoi componenti, integra la composizione del Collegio con un nuovo Garante che sarà sottoposto a ratifica della successiva Assemblea.
- 36.8. Quando l'Assemblea è chiamata a ratificare la cooptazione di un Consigliere o, comunque, a integrare i componenti di un organo sociale nel periodo intercorrente tra due mandati, il processo elettorale può essere semplificato per decisione assunta a maggioranza dal Presidente di CSVnet, dal Presidente dei Garanti e dal Presidente della Commissione Elettorale.

TITOLO VII – MODIFICHE

Articolo 37 – MODIFICHE STATUTO E REGOLAMENTO

- 37.1. L'Assemblea è convocata per valutare modifiche allo Statuto o al Regolamento statutario sulla base di una proposta approvata dal Consiglio Direttivo. Il Presidente di CSVnet può derogare a tale disposizione solo in casi eccezionali e di assoluta necessità.
- 37.2. Le proposte di modifica allo Statuto e al Regolamento devono essere messe a disposizione dei Soci al momento della convocazione dell'Assemblea o, comunque, entro 30 giorni dalla data del suo svolgimento.
- 37.3. Proposte di modifica alternative o integrative a quella proposta ai Soci, possono essere presentate in forma scritta, in formato elettronico e con allegata motivazione, entro 5 giorni dalla data di convocazione a CSVnet che provvederà ad inviarle ai CSV Soci. Proponenti possono essere:
- 37.3.1. il Presidente;
 - 37.3.2. il Consiglio Direttivo;
 - 37.3.3. uno o più CSV Soci, per tramite del rispettivo Presidente;
 - 37.3.4. ogni Confederazione regionale, per tramite del rispettivo Presidente.
- 37.4. Il Presidente di CSVnet, o suo delegato, può favorire l'accorpamento di mozioni e/o la loro armonizzazione, concordando nel merito con i proponenti per tramite del primo firmatario.

Dell'esito di tale approfondimento, il Presidente di CSVnet predisponde relazione per il Presidente dell'Assemblea e, se del caso, ai CSV Soci.

- 37.5. Il Presidente dell'Assemblea può accettare ulteriori proposte di modifica nel corso del dibattito assembleare affinché siano sottoposte alla valutazione dei presenti, con l'assenso del Presidente di CSVnet o di un suo delegato.
- 37.6. L'Assemblea delibera con voto palese.